

Dario Di Cecca - Giordano Ferri

La “polemica bizantina” tra Giovanni Tamassia e Francesco Schupfer

In questo primo numero della Sezione *Fonti e letture* si riproducono due testi di Giovanni Tamassia¹ e due testi di Francesco Schupfer² da cui è sorta la celebre *querelle* sulle origini del diritto medievale italiano.

Tale dibattito ha avuto luogo a partire dalla recensione³ di Francesco Schupfer del 1888 sul contributo di Giovanni Tamassia, pubblicato nel primo fascicolo del vol. XL dell'*Archivio Giuridico*, con il titolo *Bologna e le Scuole Imperiali di diritto*⁴. A tale recensione fece seguito, nel quarto fascicolo dello stesso volume

¹ Giovanni (Nino) Tamassia (1860-1931), si laurea con Pasquale Del Giudice a Pavia ove inizia la sua carriera accademica. Dopo essersi perfezionato con Francesco Schupfer presso la Biblioteca del Senato, insegna storia del diritto italiano a Parma, Pisa e Padova, dove succede in cattedra ad Antonio Pertile. Per un quadro bio-bibliografico, si veda C. M. Valsecchi, *Tamassia, Nino (Giovanni)*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX secolo)*, diretto da I. Birocchi-E. Cortese-A. Mattone-M.N. Miletta, II, Bologna, 2013, pp. 1928-1930. Sul pensiero e il metodo di Tamassia cfr. G. Ferrari Dalle Spade, *Necrologio*, in “Archivio Giuridico”, I (1926), pp. 3 ss.; M. Roberti, *Il metodo storico di Nino Tamassia*, in “Rivista di Storia del Diritto Italiano”, V (1932), pp. 5-18; A. Checchini, *Omaggio alla memoria di Nino Tamassia, nel centenario della nascita*, in “Rivista di Storia del Diritto Italiano”, XXXV (1962), pp. 5-11; Id., *Nino Tamassia*, in *Nino Tamassia, scritti di storia giuridica pubblicati a cura della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Padova*, I, Padova 1964, pp. IX-XV.

² Francesco Schupfer (1833-1925), prima di insegnare storia del diritto italiano all'Università di Padova e Roma, aveva avuto una formazione romanistica in Germania dove aveva studiato con Adolph von Vangerow e insegnato a Innsbruck. Nel 1866 lasciava la Cattedra di Innsbruck e nello stesso anno veniva nominato professore di diritto romano nell'Università di Padova, passando poi nel 1878 alla Cattedra di storia del diritto nell'Università di Roma, dove succedeva a Guido Padeletti. Cfr. L. Moscati, *Francesco Schupfer e la prima cattedra di Storia del diritto italiano*, in “Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche”, III, 2012, pp. 163-168 e A. Fiori, *Gli insegnamenti storico-giuridici alla Sapienza negli ultimi decenni del XIX secolo*, in “Historia et ius”, 4/2013-paper 10, pp. 1-23, in particolare pp. 20 ss. [www.historiaetius.eu]. Per un quadro bio-bibliografico, si veda E. Conte, *Schupfer, Francesco*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX secolo)*, II, cit., pp. 1829-1831. Sulla continuità di metodo con Pertile, cfr. F. Calasso, *Il centenario della prima cattedra italiana di storia del diritto (1957-58)*, in *Annali di storia del diritto*, II, 1958, p. 20; E. Capuzzo, *Per una rilettura di Francesco Schupfer storico del diritto*, in “Clio”, XXII, 1986, pp. 647-669; A. Fiori, *Il più atteso postliminio. La Sapienza di Roma da Università pontificia a Università italiana*, in *Retoriche dei giuristi e costruzione dell'identità nazionale*, a cura di G. Cazzetta, Bologna 2013, p. 160.

³ F. Schupfer, *Recensione a Nino Tamassia, Bologna e le Scuole Imperiali di diritto*, in “Nuova Antologia”, XXIII, 1 luglio 1888, pp. 170-173. Essa appare anche in “Rivista storica italiana”, V (1888), pp. 720-728 e in “Rivista italiana per le scienze giuridiche”, VI (1888), pp. 141-144, con il titolo *Polemica bizantina. A proposito di uno scritto di G. Tamassia sullo Studio di Bologna*.

⁴ G. Tamassia, *Bologna e le Scuole Imperiali di diritto*, in “Archivio Giuridico”, XL (1888), pp. 241-284. Sulla storia della rivista e il suo ruolo nel dibattito dottrinario dell'epoca, si veda G. Dalla Torre, *L'Archivio Giuridico e la cultura giuridica del secondo Ottocento*, in “Archivio Giuridico”, CCIX, 1999, pp. 15-24.

dell'*Archivio Giuridico*, la risposta di Tamassia⁵, a cui Schupfer reagì, sempre nel 1880, con una ulteriore nota critica⁶.

Se tale dibattito scientifico, denominato “polemica bizantina” dallo stesso Schupfer, ebbe origine in Italia, così come italiani furono per la gran parte i suoi interpreti⁷, esso si può collocare nel mutato clima degli orientamenti dottrinari della cultura giuridica europea⁸.

Dall'inizio del XIX secolo, infatti, in Europa si sviluppa un nuovo metodo di studio del diritto romano e medievale influenzato dalla Scuola storica tedesca. Il metodo storico-antiquario di Theodor Mommsen e quello dogmatico inaugurato da Georg Friedrich Puchta influenzarono le nuove generazioni di studiosi che si accingevano a studiare il diritto dei loro paesi.

La riscoperta delle *Institutiones* di Gaio nel 1816 e i lavori con i quali Otto

⁵ G. Tamassia, *Le origini dello studio bolognese e la critica del Prof. F. Schupfer*, in “Archivio Giuridico”, XL (1888), pp. 401-407.

⁶ F. Schupfer, *Polemica bizantina. A proposito di uno scritto di G. Tamassia sullo Studio di Bologna*, in “Rivista italiana per le scienze giuridiche”, VI (1888), pp. 145-151.

⁷ Al dibattito sulle origini del diritto medievale italiano e le influenze esercitate su di esso dalle scuole bizantine parteciparono Francesco Brandileone (cfr. F. Brandileone, *Il diritto romano nelle leggi normanne e sveve*, Torino 1884; si veda anche Id., *Francesco Schupfer*, in “Rivista italiana di scienze giuridiche”, 1926, pp. 3-29), Luigi Chiappelli (cfr. L. Chiappelli, *Lo studio bolognese nelle sue origini e nei suoi rapporti con la scienza pre-irneriana*, Pistoia 1888), Pasquale Del Giudice (cfr. P. Del Giudice, *Tracce di diritto romano nelle leggi longobarde*, Milano 1889), Vito La Mantia (cfr. V. La Mantia, *Su l'imitazione bizantina negli scritti dei Glossatori*, in “Rivista italiana per le scienze giuridiche”, VIII, 1889, pp. 3-42), Federico Ciccaglione (come messo in evidenza nella voce biografica di M. Caravale, *Ciccaglione, Federico*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XXV, Roma 1981, pp. 350-352) ed anche Contardo Ferrini, Lando Landucci, Cesare Nani ed Ernst Landsberg (cfr. E. Landsberg, *Di una recente pubblicazione di G. Tamassia sullo Studio di Bologna*, trad. it. di F. Schupfer, Roma 1889).

⁸ Così come evidenziano gli approdi dei più recenti studi sulla “polemica bizantina”: cfr. B. Paradisi, *Gli studi di storia del diritto italiano dal 1896 al 1946*, in Id. *Apologia della storia giuridica*, Bologna 1973, pp. 105-172, in particolare pp. 105-114; A. Mazzacane, *Problemi e correnti di storia del diritto*, estratto da *Studi storici*, III, 1976, pp. 1-24; A. Padoa Schioppa, *La storiografia giuridica in Europa*, in *Guide bibliografiche. Diritto*, a cura di G. Armani, Milano 1989 pp. 43-70, in particolare pp. 56 ss.; A. Mazzacane, *Scienza e Nazione. Sulle origini del diritto italiano nella storiografia giuridica di fine Ottocento*, in *Scienza e Politica*, II, 3, Bologna 1990, pp. 15-30; M. Talamanca, *La romanistica italiana fra Otto e Novecento*, in *Index*, XXIII (1995), pp. 159-180; P. Grossi, *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico. 1860-1950*, Milano 2000; L. Moscati, *Italienische Reise. Savigny e la scienza giuridica della restaurazione*, Roma 2000, pp. 107-112; M. Martínez Neira, *Sobre los orígenes de la historia del derecho en la universidad italiana*, in *Cuadernos del Instituto Antonio de Nebrija*, VII, 2004, pp. 117-154; M. R. De Simone, *L'organizzazione della sapienza tra Stato pontificio e Regno d'Italia*, in *Gli statuti universitari. Tradizione dei testi e valenze politiche*, a cura di A. Romano. *Atti del convegno internazionale di studi*, Messina-Milazzo, 13- 18 aprile 2004, Bologna 2007, pp. 376-396; P. Alvazzi del Frate, *L'historiographie juridique en Italie*, in “Clio et Themis”, 2008, pp. 1-9; I. Birocchi, *I manuali di insegnamento della storia del diritto nel secolo XIX in Italia*, in *Dalla pecia all'e-book. Libri per l'Università: stampa, editoria, circolazione e lettura*, a cura di G. P. Brizzi - M. G. Tavoni, Bologna 2009, pp. 377-391; C. Petit, *Culto e cultura della storiografia giuridica in Italia*, in *Enciclopedia Italiana, Il contributo italiano alla storia del pensiero. Ottava appendice*, Roma 2012, pp. 741-748; C. Storti, *La storiografia giuridica italiana dal 1972 a oggi: stato dell'arte e prospettive*, in *Storia e diritto: esperienze a confronto. Atti dell'incontro internazionale di studi in occasione dei 40 anni dei quaderni fiorentini. Firenze, 18-19 ottobre 2012*, a cura di B. Sordi, Milano 2013, pp. 9-31.

Lenel conduce una ricostruzione critica dell'*Edictum perpetuum*⁹ e dei testi dei giuristi classici¹⁰, forniscono nuove fonti e nuovi strumenti ai romanisti. È l'inizio di quella che venne emblematicamente definita “la caccia alle interpolazioni”: utilizzando i mezzi della filologia classica è finalmente possibile condurre uno studio rigoroso sui testi romani e medievali che permetta di scoprire le modifiche apportate al Digesto dai Glossatori.

La ricerca storico giuridica, fino a questo momento dominata dallo studio delle fonti romane, si apre anche a quelle medievali e moderne. L'approccio degli studiosi si caratterizza per una nuova attenzione al carattere europeo della storia del diritto e dei suoi elementi germanici.

Se i primi e i più importanti studi sono quelli condotti dai giuristi e dagli storici tedeschi come Otto von Gierke, Georg Waitz, Heinrich Brunner e Heinrich Hermann Fitting, il pioniere della storia del diritto in Italia è considerato Antonio Pertile¹¹, autore della voluminosa opera sulla *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'impero romano alla codificazione*, in cui egli illustra un ricco apparato di fonti medievali e moderne¹².

Nel 1888, nel quadro della celebrazione dell'ottavo centenario della nascita dell'Università di Bologna, tra gli studi di giuristi italiani sull'importanza del diritto romano nell'Italia medievale, emerge il contributo di Giovanni Tamassia.

Lo storico del diritto ridimensiona l'originalità e le innovazioni apportate dalla Scuola di Bologna, sostenendo che i Glossatori non si erano limitati a studiare e rielaborare la compilazione giustiniana ma avevano anche copiato il metodo di insegnamento della Scuola bizantina.

Il metodo esegetico e la *Summa* di Accursio d'altra parte sarebbero stati in gran parte debitori degli studi imperiali: “I giureconsulti italiani seguono l'indirizzo avuto dall'Oriente” scrive Tamassia, “svolgono, completano, modificano i lavori bizantini [...] Solo la scuola dei colti inaugura, col pieno risorgimento degli studi, il nuovo metodo italiano [...] Bisognerà separare il tradizionale dall'originale, l'opera italiana dall'opera bizantina”¹³.

Savigny, nella sua opera *Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter*, aveva affermato che il genere della glossa era nato a Bologna: prima di questa Scuola tale metodo non era mai stato applicato a testi giuridici¹⁴. Tuttavia, lo stesso Savigny aveva riconosciuto che il *Brachylogus juris civilis* dimostrava che una

⁹ *Das Edictum perpetuum*, Lipsia 1883; 3ª ed., Lipsia 1927; ed. fr., Paris 1901-1903.

¹⁰ *Palingenesia iuris civilis*, I-II, Lipsia 1889.

¹¹ Per riferimenti bio-bibliografici cfr. E. Cortese, *Pertile, Antonio*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX secolo)*, cit., II, pp. 1550-1552; M.G. Di Renzo Villata, *Per una storia del diritto (italiano). Antonio Pertile e la prima cattedra della materia*, in “Quaderni per la storia dell'università di Padova”, 2012, pp. 63-103. Illuminanti le pagine più risalenti di F. Calasso, *Il centenario della prima cattedra italiana di storia del diritto*, cit., pp. 11-28.

¹² A. Pertile, *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'impero romano alla codificazione*, I-V, Padova 1871-82.

¹³ G. Tamassia, *Bologna e le Scuole Imperiali di diritto*, cit., pp. 280-281.

¹⁴ F.C. von Savigny, *Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter* Heidelberg 1816, III, p. 564.

cultura giuridica esistesse già prima dell'avvento della Scuola di Bologna¹⁵. Altri autori, come ad esempio Jean-Bernard-Anselme Mortreuil¹⁶, Contardo Ferrini¹⁷, Karl Eduard Zachariae von Lingenthal¹⁸ e Pietro Cogliolo¹⁹, avevano già individuato elementi di continuità e influenze tra la Scuola orientale e la Scuola di Bologna.

Tamassia segue questo indirizzo domandandosi come fosse possibile che la letteratura giuridica bizantina, così importante nell'epoca giustiniana, non avesse esercitato alcuna influenza nella realtà italiana medievale²⁰.

Nel suo saggio Tamassia esponeva alcune prove a dimostrazione di questo pensiero: un manoscritto scoperto a Verona da August Immanuel Bekker, contenente dei frammenti del *Codex* di Giustiniano e glosse greche; la somiglianza tra la Glossa torinese e la parafrasi greca delle *Institutiones*; infine – ed è forse l'argomento più forte fornito da Tamassia – la ricezione dall'Oriente del metodo interpretativo della Scuola di Bologna.

Giustiniano aveva dunque vietato ogni forma di commento sulla propria opera legislativa, permettendone esclusivamente una traduzione letterale. Ciononostante le scuole di diritto bizantine erano riuscite a sfruttare al meglio quel poco di libertà di cui disponevano. I giuristi greci in tal modo non si erano limitati a interpretare le parole (*paragraphai*), raccogliere passaggi dubbi (*aporíai*) o simili (*parapompaí*) ma avevano anche formulato domande (*zetesèis-erotèseis*) e fornito delle soluzioni (*lyseis*)²¹.

Giustiniano aveva stabilito il principio secondo cui “*interpretres legum solus [est] imperator*”. Tamassia sottolinea tuttavia che l'Imperatore d'Oriente non era un tecnico del diritto e che l'interpretazione dei suoi testi non poteva che provenire dai giuristi della sua epoca: solo costoro potevano essere considerati i veri autori della legislazione a lui attribuita.

In questo modo, l'interpretazione del *Corpus iuris civilis*, benché formalmente vietata da Giustiniano, nacque e si sviluppò proprio nelle scuole dell'Impero d'Oriente, da lì giungendo fino ai Glossatori. Il merito della Scuola di Bologna era, secondo Tamassia, non quello di aver creato un nuovo metodo ma quello di aver custodito e coltivato la tradizione di un sapere più antico²². Inoltre secondo

¹⁵ Ivi, II, p. 269 e III, p. 508-509.

¹⁶ J.-B.-A. Mortreuil, *Histoire du droit byzantin, ou du droit romain dans l'Empire d'Orient, depuis la mort de Justinien jusqu'à la prise de Constantinople en 1453*, Paris 1843-1846.

¹⁷ C. Ferrini, *Delle origini della parafrasi greca delle Istituzioni*, in “Archivio Giuridico”, XXXVII (1886), pp. 353-414, ed in particolare p. 402, nota 3.

¹⁸ K.E. Zachariae von Lingenthal, *Geschichte des griechisch-römischen Privatrechts*, Berlino 1892.

¹⁹ P. Cogliolo - G. Padelletti, *Storia del diritto romano*, Firenze 1886, p. 702.

²⁰ “Come mai le scuole di Ravenna e di Roma, ma specialmente la prima, avrebbero trascurato di avere i lavori giuridici delle scuole famose orientali, più vicine all'imperatore, fonte del diritto?” (G. Tamassia, *Bologna e le scuole imperiali di diritto*, cit., p. 254).

²¹ Cfr. ivi, pp. 243-244.

²² “Ecco il merito di Bologna”, scrive Tamassia, “l'aver conservato gelosamente la continuità della scienza”, G. Tamassia, *Bologna e le scuole imperiali di diritto*, cit., p. 255.

Tamassia gli studiosi di Bologna non si sarebbero limitati a recepire le influenze della Scuola bizantina: i loro lavori sarebbero stati talmente simili a quelli dei giuristi di Oriente che li si sarebbe potuti considerare, in gran parte, delle traduzioni con poca originalità. Così, i giuristi medievali avrebbero utilizzato abbondantemente la letteratura giuridica greca, come dimostrerebbero le numerose somiglianze tra i passi delle loro opere e quelle bizantine. La Glossa torinese, la *Summa perusina*, le *Exceptiones legum Romanorum* e il *Brachylogus* sarebbero stati semplicemente delle traduzioni dal greco²³.

Nello stesso anno in cui viene pubblicato l'articolo di Tamassia, Francesco Schupfer ne scrive una critica severa, che porta ad un giudizio senza appello: “[Tamassia] questa volta si è lasciato sedurre dall’immaginazione, che è molto fervida in lui, e ha fatto della poesia [...] E intanto? Lo dirò con la mia solita franchezza, anche a rischio di parer brutale: bisogna proprio che si rifaccia da capo”²⁴.

Nella sua recensione Schupfer imputa a Tamassia, oltre alla mancata originalità nella ricostruzione dei legami tra scuole di diritto occidentali e scuole di diritto orientali, un errato criterio metodologico nello studio delle fonti medievali consultate senza un adeguato strumentario e ricorrendo a criteri interpretativi arbitrari e estensivi.

Secondo Schupfer, Tamassia non aveva fornito infatti prove sufficienti a dimostrare che il lavoro dei Glossatori consistesse in una mera imitazione di quello dei giuristi bizantini. La somiglianza tra alcuni passi della Glossa di Accursio e dell’opera di Irnerio con alcuni frammenti della tradizione bizantina non poteva da sola provare che i giuristi di Bologna non avessero prodotto un lavoro originale e che si fossero limitati a studiare e tradurre le opere greche. Ugualmente Schupfer sottolinea che non vi era alcuna prova che Irnerio conoscesse il greco antico, al contrario non aveva commentato alcun passo scritto in questa lingua contenuto nella Compilazione giustiniana²⁵. Inoltre, la critica metodologica che egli muove nei confronti di Tamassia è che questi fosse talmente innamorato della propria tesi da arrivare, pur di dimostrarla, a manipolare le fonti, omettendo i passaggi che avrebbero potuto contraddire la sua teoria e forzando quelli in grado di avvalorarla²⁶.

Schupfer, dunque, benché consapevole dell’influenza della componente romanista nello sviluppo del diritto medievale, si distaccò, nelle opere successive, dalla secolare tradizione italiana e sottolineò il debito nei confronti della tradizione germanica²⁷.

²³ Cfr. G. Tamassia, *Bologna e le scuole imperiali di diritto*, cit., pp. 266-268.

²⁴ F. Schupfer, *Polemica bizantina. A proposito di uno scritto di G. Tamassia sullo Studio di Bologna*, cit., p. 144.

²⁵ Ivi, p. 144.

²⁶ Ivi, pp. 149-150.

²⁷ Tra le opere in cui Francesco Schupfer sviluppa il suo pensiero in tal senso, ci limitiamo qui a ricordare le diverse edizioni del *Manuale di storia del diritto italiano*, Città di Castello 1892, 2^a ed. 1895, 3^a ed. 1904, 4^a ed. 1908 e *Il diritto privato dei popoli germanici con speciale riguardo all’Italia*, I-IV, Roma 1907.

Giovanni Tamassia

Bologna e le Scuole Imperiali di diritto*

SOMMARIO. — §. 1. Prolegomeni. §. 2. Le scuole di diritto dell'età giustiniana e l'Italia. §. 3. Le scuole occidentali. §. 4. Confronti fra le scuole bizantine e le italiane. §. 5. L'opera di Ravenna. §. 6. Ravenna, Pavia e Bologna.

§. 1. È affatto superfluo il ricordare quanto fu scritto intorno a questo argomento, al quale un altissimo interesse scientifico e l'imminente solennità, che Bologna si appresta a celebrare col mondo civile, dànno una straordinaria importanza.

Quanto esporrò, credo che ancora non sia stato abbastanza osservato; ma non per questo è men certo e sicuro: e le prove, ch'io porgerò a sostegno della mia tesi, non potranno essere distrutte, giacchè la maggior parte di esse, fortunatamente, riposano sopra fatti e deduzioni, di tanta certezza ed evidenza, da ispirare la più completa persuasione.

Della ricca letteratura che crebbe e cresce rigogliosa intorno al mio tema¹, non citerò che le opere, alle quali debbo per necessità riferirmi, e per le mie conclusioni, o per la conoscenza di molti fatti, che accennerò appena, presupponendoli abbastanza noti agli studiosi ed ai cultori della scienza nostra.

Spero quindi che non mi si accuserà di avere trascurato ciò che fu scritto intorno alla storia del diritto romano, nel medio evo, da valentissimi autori d'ogni parte d'Europa, se molti di questi nomi insigni non si troveranno qui ricordati. Credo anzi che dalle mie ricerche si potrà agevolmente conoscere che, per giungere alle [241] conclusioni che qui presento, mi è stata utile non solo, ma addirittura necessaria, l'opera illuminata di quelli che mi hanno preceduto in tali studi².

Ebbi qualche esitazione sull'opportunità di pubblicare una serie di ricerche, in una circostanza tanto fausta per Bologna, come quelle che, sia pure apparentemente, sembrano sminuire la gloria d'Irnerio e della sua scuola: ma a Bologna resta pur sempre il vanto di avere infuso nuova vita alle tradizioni delle vecchie scuole imperiali di diritto, ch'essa amorosamente raccolse; ed è doppiamente gloriosa di averle svolte e rivelate all'Europa barbarica, resuscitando l'eterno spirito del diritto romano, a cui la civiltà forse non ha ancora chiesto tutto.

Con maggiore agio riprenderò forse il mio lavoro, dandogli maggiori proporzioni, e traendo dal metodo, qui iniziato, tutte le ricchezze di raffronti, attinenti alla storia de' dogmi giuridici, alle tradizioni scolastiche, alle lezioni de' testi. Bastami per ora pubblicare questo modesto saggio, che è più un segno di quello che si potrebbe fare, che una trattazione abbastanza completa dell'argomento. Che se *anima di me più degna* vorrà far sue e correggere ed estendere queste note, io ne sarò lietissimo, contento

* G. Tamassia, *Bologna e le Scuole Imperiali di diritto*, in "Archivio Giuridico", XL (1888), pp. 241-284.

¹ Ricordo i lavori di C. Ricci, *i primordi dello studio di Bologna* (Bol. 1887). di L. Chiappelli, *lo studio di Bologna*, (Pistoia 1888); di H. Fitting, *die Anfänge der Rechtsschule zu Bologna* (Berlin 1888).

² Rammento qui con tutta la tenerezza dell'amicizia il nome del Giuseppe Brini, insigne quanto modesto romanista, ai consigli ed alle osservazioni del quale io debbo moltissimo.

assai ch'esse abbiano contribuito a dare qualche impulso a più poderose e feconde ricerche.

§. 2. Giustiniano, per impedire che la sua grande opera legislativa fosse di nuovo annebbiata da un'enorme quantità di commentari, conducenti a disparità dannose di opinioni intorno alla significazione delle leggi, vietò qualunque forma di commento (ὑπομνήματα) de' testi, solo permettendo una traduzione letterale (κατὰ πόδας) in lingua greca delle leggi, e ciò per l'intelligenza di queste (parlando i suoi sudditi solamente greco, per la maggior parte) e una sommaria indicazione de' titoli riferentesi ad un dato argomento (παράτιτλα), nonchè la citazione delle opinioni degli antichi giureconsulti, in quanto però esse non erano in opposizione col nuovo diritto³. Queste norme erano specialmente dirette ai professori ufficiali delle scuole di Costantinopoli e di Berito, e dovevano essere perennemente osservate [242] dai presenti e futuri antecessori⁴. L'attività scientifica delle scuole orientali fu perciò duramente colpita: essa era diretta, limitata, ispirata da queste rigide norme, le quali, se fossero state osservate appunto, avrebbero in breve soffocata ogni coltura giuridica. La volontà imperiale fu seguita solo in parte; infatti le antiche tradizioni classiche facevano sentire sempre l'influenza loro nel metodo degli studi⁵; e l'ingegno ellenico mobile ed aperto trovò il modo di sfruttare e di ampliare quel poco di libertà, che Giustiniano gli aveva concesso; e così pure acconciandosi alle norme imperiali, la scuola riconquistò parzialmente la sua libertà d'interpretazione⁶. I giureconsulti stessi dell'età giustiniana, quindi sotto gli occhi dell'imperatore, fecero importanti lavori intorno al nuovo diritto⁷.

Noi intendiamo facilmente quanto fosse necessaria l'attività della scuola, pensando che l'introduzione di tanti mutamenti nell'antico diritto doveva far sentire il bisogno di adattarli alla pratica, e spiegarli, dando le ragioni di essi; perciò il lavoro scientifico acquistava un'importanza straordinaria, e se ne sentiva la necessità, proprio mentre l'imperatore mirava quasi a spegnerlo. Le scuole orientali trovarono fortunatamente la via giusta, seguendo la quale, l'imperatore non era disobbedito del tutto e le esigenze della scienza erano salve; ma è cosa mirabile pensare che la coltura giuridica del mondo, per lunghi secoli, risentì gli effetti del divieto giustiniano!

Poiché l'imperatore l'aveva concesso, alacramente dai giureconsulti contemporanei di Giustiniano si compiono traduzioni letterali de' testi (κατὰ πόδας); si compilano glosse (λέξεις λατινικάι), che legano parole ed espressioni latine: una maniera di κατὰ πόδας limitato; si compongono *indices*, cioè brevi sommari delle leggi, conservanti l'ordine de' paragrafi e le tecniche espressioni originali, in ispecial modo per il digesto; παράτιτλα ovvero concordanze di leggi, e finalmente si arriva anche ai proibiti ὑπομνήματα, all'ἔρμηνεία così poco simpatica all'imperatore. Nell'interpretazione si nota tutto l'andamento scolastico. Il professore interpreta le parole (παράγραφαί), [243] raccoglie i luoghi dubbi (ἀπορίαι), o simili (παράπομπαί), pone casi le domande

³ Cost. *omnem reip.* §. 12; *deo auctore* §. 12. *Tanta* §. 21. *Summa reip.* §. 4.

⁴ Cost. *tanta* §. 21.

⁵ Un bellissimo esempio di un antico commento è quello di Marciano. D. XXX, 1. 113 ecc. ecc.

⁶ Cfr. lo Scolio di Taleleo; *Bas. Ed.* Heimbach, I, p. 342.

⁷ Mortreuil, *hist. du droit byzantin* 1 (Paris 1843) p. 80 e segg. Zachariae v. L., *Gesch. des gr. röm. R.* (Berlin 1879) p. 4 e seg. *hist. iur. gr. rom. delineatio* (Heid. 1839) p. 22 e segg.

(ζητήσεις-ἔρωτήσεις) e li risolve (λύσεις)⁸. Bastava insomma raccogliere la lezione, per avere un vero e proprio commento, sempre però rivelante la sua modesta origine scolastica. I Basilici ci offrono molti esempi di questi commenti, e sono così comuni da dispensarci dal citarne alcuni.

Ora devesi notare che molti de' professori dell'età giustiniana avevano compiuto i grandi lavori legislativi, onde va gloriosa quell'epoca; essi quindi, anche perchè coevi delle riforme, meglio di qualunque altro potevano interpretare il nuovo diritto, anche ricorrendo a fonti allora ancora esistenti⁹. Inoltre Giustiniano aveva nettamente stabilito questo principio: “*interpres legum solus imperator*”¹⁰; ma perchè egli non era giureconsulto, in fin de' conti, l'interpretazione doveva emanare dagli illustri antecessori dell'*urbs regia*, ai quali l'imperatore prestava il suo nome ed i suoi titoli. Questo fatto dava quindi una straordinaria autorità alle scuole ufficiali dell'impero.

E quanta importanza si desse ai lavori esegetici dell'età giustiniana, l'indicano i Basilici, nella forma che sono pervenuti a noi; i passi dei digesti e del codice sono riferiti, in gran parte, secondo il sommario dei professori coevi a Giustiniano¹¹, e al testo dei Basilici stessi (non certo nell'edizione ufficiale) furono aggiunte le famose interpretazioni di Taleleo, d'Isidoro, di Stefano ecc. e scolii, glosse, annotazioni, esempi, derivanti dalla scuola fiorente di quell'età; ciò dimostra che quei *κατὰ πόδας* formavano come un tutt'uno con l'esegesi scientifica. Distrutta, almeno esteriormente, l'opera di Giustiniano, i commenti, ch'essa aveva fatti sorgere, continuarono ad accompagnare disordinatamente il diritto giustiniano, nella sua nuova forma¹². Diremo anche di più. Se i testi giustiniani passarono [244] abbreviati e ristretti nei Basilici, e il sommario è opera delle scuole giustiniane o post-giustiniane, la compilazione dei Basilici stessi in fondo non è che la vittoria definitiva del lavoro esegetico, che s'impone alla legge stessa. Così l'ellenismo trionfava della maestà delle leggi romane. E veniamo ora all'Italia. Le vittoriose armi di Belisario e Narsete riunirono, per breve tempo, la patria nostra all'impero orientale: l'unico vantaggio di quest'unione effimera fu l'estensione all'Italia delle nuove leggi. Giustiniano infatti, nella *sanctio pragmatica*, dice che inviò in Italia le pandette, il codice e le novelle, e loro dà vigore di legge¹³. E subito l'applicazione del nuovo diritto si rivela ne' documenti del tempo: la gran mente del Savigny l'ha giustamente osservato¹⁴.

L'insegnamento delle arti liberali, fra cui c'era il diritto, era stato regolato da

⁸ Cfr. Zachariae, v. *Lingenthal, Anecdota*, Lips. 1843 p. XXXVI-VII §. XL.

⁹ Cfr. Montreuil, I, p. 147-8 intorno ai lavori di Taleleo Heimbach, *Bas. T. I*, p. 335, 354.

¹⁰ C. I. 14. 2. *Nov.* 111. c. 1.

¹¹ Zachariae v. L. *Ueber die griech. Bearbeit. des J. Cod. (Zeitschr. f. R. g. X (1872) p. 64, 67, 68. Cfr. Bas. I p. 696. V. p. 914.*

¹² Cfr. *Bas. I* p. 339. È menzionata una pena di cento libbre d'oro (C. II. 6. 8.) (Taleleo) (Ἡ διάταξις αὐτῆ etc.) mentre nei *Bas. VIII*, 1. 17. è discesa a dieci. Il commento qui discorda dal nuovo testo ufficiale. E così *passim*.

¹³ *G. Pragm.* c. 11. *Iura insuper vel leges codicibus nostris insertas - sed et eas, quas postea promulgavimus* etc. Anche quindi le novelle, cioè l'*authenticum*. Cfr. Zachariae v. L. *Z. Gesch. des Auth. u. s. w.* (Sitzungsber. der Berl. Ak. 1882. II. p. 995). Brunner, *Z. Rechtsg. der germ. u. röm. Urk.* (Berl. 1880) p. 73. Rotari cita alcuni passi dell'Autentico nel suo editto. Cfr. le mie *Alienazioni degli immobili* (Milano 1884 p. 164 e segg.).

¹⁴ Savigny, *Gesch. des r. R. im M.* I p. 185 nota c.) Marini, *Papiri diplomatici* (Roma 1805) N. 175 p. 116.

numerosi rescritti, che Modestino ricorda¹⁵. L'imperatore limitavasi a fissare il numero dei docenti proporzionato all'importanza della città: solo i professori di diritto insegnanti in Roma godevano de' privilegi, gli altri docenti nelle provincie ne erano sprovvisti¹⁶, ma tuttavia il loro insegnamento era riconosciuto. Una costituzione del 425¹⁷ stabilisce un certo numero di professori di tutte le arti liberali a Roma e a Costantinopoli, come docenti ufficiali, e quindi insigniti di privilegi; nè è disconosciuto l'insegnamento privato in tutto l'impero¹⁸: è quindi probabile che tutte le scuole, all'infuori di quelle delle due capitali, fossero assimilate a studi privati; certo non si volle venire alla loro soppressione. Giustini- [245] niano nella costituzione "*omnem reipublicae*" richiamasi a queste antiche norme; toglie a Cesarea e ad Alessandria gli studi giuridici, chiamando guastamestieri chi v'insegnava¹⁹, e restringe il privilegio di scuola imperiale a quelle esistenti nelle *urbes regiae* (Roma però era disgiunta dall'impero) e a Berito. Ma perchè il passo di Modestino è passato nei Digesti, è d'uopo ammettere ch'esso avesse un qualche pratico valore, e quindi le scuole non ufficiali sussistessero nelle varie regioni dell'impero. La costituzione citata impone alle scuole imperiali un ordine di studii giuridici²⁰, e sottopone alla giurisdizione del prefetto della città gli studenti di Costantinopoli, e a quella del preside, del vescovo e dei professori, gli studenti di Berito²¹. Questo per l'Oriente. In Italia, oltre le private, esistevano due scuole ufficiali a Roma, e a Ravenna, la *nobilissima urbium*, la vera capitale d'Occidente²². Non pare che le cose si mutassero, durante il dominio ostrogoto, giacchè Cassiodoro ci attesta che, anche dopo la morte del gran re Teodorico, si provvedeva al pagamento degli stipendi de' professori di Roma²³; e Giustiniano nella stessa *sanctio pragmatica* ordina che si paghino, secondo la consuetudine, gli onorari dei docenti italiani²⁴. L'insegnamento del diritto è unito a quello degli altri studi liberali, e [246] questa confusione si conserva per tutto il medio evo²⁵. È ammissibile che la caduta

¹⁵ D. XXVII. 1. §§. 1-12.

¹⁶ §. 12. Νόμων δὲ διδάσκαλοι ἐν ἐπαρχία διδάσκοντες ἄφεσιν οὐκ ἔξουσιν ἐν Ῥώμῃ δὲ διδάσκοντες ἀφιένται.

¹⁷ C. Th. XIV. 9. 3. = C. I. XI. 19. 1. Cfr. Karlowa, *Röm. Rechtsg.* (Leipzig 1885) I p. 1022 §. 118.

¹⁸ C. cit. - Illos vero qui intra plurimorum domus eadem exercere *privatim* studia consuerunt etc.

¹⁹ C. *omnem reip.* §. 7. quosdam *imperitos* homines - doctrinam discipulis adulterinam tradere etc.

²⁰ La distinzione dei tre corpi componenti il digesto (vecchio, nuovo, inforziato) riposa su questo ordinamento giustiniano. Il digesto vecchio era il più diffuso perchè trascritto in molti esemplari, ad uso della scuola, e comprendeva i 23 libri delle pandette che i professori dovevano spiegare nelle scuole, quindi detto senz'altro *digestum* e finalmente *vetus*, per distinguerlo dalle altre parti meno note e diffuse, Cfr. Scheurl, *Zeitschrift f. R. G.* XII, p. 142 e segg. Karlowa, I p. 1027. Ma di ciò più avanti.

²¹ C. *omn. reip.* §. 8. Anche i librai, che dovevano fornire libri completamente scritti (senza sigle), erano soggetti a questa giurisdizione.

²² Agnelli, *Lib. Pontif. Rav.* c. 40. (M. G. H. *Script. Lang.* 1878), p. 305. Valentiniano III *kiussit atque decrevit, ut absque Roma, Ravenna esset caput Italiae.* Accenna forse al falso diploma di questo imperatore, pubblicato dal Marini, *pap. dipl.* p. 94 È Paolo che, nel catalogo delle provincie, chiama nobilissima fra le città Ravenna *Hist.* II. 19. Ciò naturalmente perché capitale dell'impero, sede prima dell'imperatore poi dell'esarca.

²³ *Var.* IX, 31. Cfr. Dahn, *die Könige der Germanen*, III *Abth.* (Wurzburg 1866), p. 168.

²⁴ C. 22. Savigny, I, p. 463.

²⁵ Fitting, *op. c.* p. 16 e segg.

dell'impero abbia dato maggiore indipendenza e libertà alle varie scuole private, diffuse in tutte le regioni d'Italia e Francia, poichè queste scuole vivono non solo, ma prosperano anche nelle monarchie barbariche, sorte sulle rovine del vecchio edificio politico romano.

Esse divennero preziosi centri di coltura e furono il più saldo propugnacolo della civiltà, in mezzo a tanta decadenza: e quando tempi migliori sorrisero alle arti ed alle scienze, il sapere, gelosamente custodito da quelle antiche tradizioni scolastiche, si diffuse un'altra volta per il mondo, rievocando la gloria e la maestà d'una superba civiltà caduta, ma non mai dimenticata. Indubbiamente giovò e cooperò al mantenimento del diritto, il trovarsi unito alla retorica, alla grammatica, alla filosofia, alla medicina, l'insegnamento giuridico, che formò parte integrante della scienza medievale, con cui esso attraversò le lunghe vicende del periodo barbarico²⁶.

L'Italia fu divisa fra Longobardi e Romano-greci; questi infatti mantennero per lungo tempo, dopo l'invasione di Alboino, le due capitali d'Occidente: Roma e Ravenna; e così si conservarono, fortunatamente per la civiltà, anche le due scuole colà esistenti. L'attività dei professori romani appare luminosamente provata dalle lettere di Gregorio I: queste invero ricordano espressamente decisioni e consulti dei giuristi, ai quali il pontefice sempre si rivolgeva, per aver lume e consiglio, nei tanti casi che gli erano presentati²⁷; [247] dobbiamo quindi ammettere che l'opera della scuola romana si debba cercare nell'attività giuridica del pontefice; poichè intorno a lui ormai si raccoglievano tutte le antiche istituzioni imperiali, come a valido sostegno e difesa: l'esercito, le magistrature e quindi anche le scuole. E l'aiuto della scuola giuridica non era di piccolo momento per il pontefice, che lentamente mirava ad accomodare allo spirito cristiano la legislazione imperiale²⁸.

A Ravenna esisteva pure una scuola, pari a quella di Roma: essa ci è ricordata da Venanzio Fortunato, nella vita di S. Martino, e da Paolo Diacono²⁹, e continua oltre la metà del secolo XI: ciò che fu già ampiamente provato³⁰. È inutile il ripetere che queste due scuole erano le sole ufficiali dell'impero, quindi soggette ai regolamenti giustiniani. Devo però notare che Ravenna, essendo la capitale dell'esarcato e in

²⁶ Il Fitting raccolse con ammirabile diligenza le prove di quanto qui si afferma.

²⁷ Cito le lettere ove parlasi di questioni legali in termini tecnici, ovvero rammentansi luoghi delle leggi giustiniane: *Ep.* I, 9, 10. 68 *oblitus vigorem legum*. II, 32 *moriens-nudis verbis dixerit venundari* III, 7 (*Nov.* 83, §. 2) III, 38 *juxta legum praecepta* (c. J. I, 10. 1, 2.) III, 43 (*Nov.* 143,150. C. J-IX. 13, un.) III, 66. *quam legem primum, sicut ii dicunt, qui leges veteres noverunt*, Julianus protulit IV, 9, V. 33 *secundum leges*. VI. 33. VII, 23. (C. J. I. 3, 56. *Nov.* 123. c. 39) VIII, 18, 21 decisione d'un bellissimo caso VIII, 25 *legis serie diligenter inspecta* IX, 6 cfr. VIII, 21 (C. J. I. 9, 19 §. 1.) VIII, 7. (*Nov.* 123 c. 38, 8 c. 5) IX, 14 *imminentis quam principalis causa leges momentariae* cfr. C. Th. IV, 22, 1. C. J. III. 16, un. IX. 122. Il *capit. II leg.* p. XIII, 45. ed. *Maur.* II, p. 1252 contiene la citazione di molte leggi (Cod. *Nov.* e *Pandette*) la lettera IX, 7 ha queste parole tolte dal C. J. I, 14, 5 *quia imperiali constitutione aperte sancitum est, ut ea quae contra leges fiunt, non solum inutilia, sed etiam pro infecta habenda sint*.

²⁸ *Ep.* VIII, 3. Et quidem quidquid de hac re saeculi leges habeant - quia fraternitatem vestram lege Dei, non autem lege saeculi novimus vivere etc., II, p. 896. Cfr. I. 43 - nos tamen aliquatenus legis durtiam molientes.

²⁹ *Fortunati V. S. Mart.* I, v. 29 ed. Lucchi I, p. 472; P. Diac. II, 13 p. 79, cfr. Chiappelli, op. c. p. 38 ecc. ecc.

³⁰ Chiappelli, p. 39 nota 4. Tarlati, *Scuole del diritto romano in Ravenna e Bologna* (Atti e mem. della dep. di Storia Patria di Romagna Ser. 3, IV, p. 29).

diretta comunicazione con l'imperatore³¹, era la città più adatta a mantenere illibate le tradizioni antiche; Roma si staccava di giorno in giorno dall'Oriente, e l'autorità papale era troppo forte perché quella dell'imperatore vi si manifestasse completamente, come in una qualunque altra città italiana rimasta sotto il dominio greco. La storia del dominio temporale ci offre ampie prove della verità di questa affermazione. Ne veniva che la scuola romana risentiva l'influenza dell'autorità pontificia, e non aveva quindi lo schietto carattere ufficiale della scuola ravennate: i tempi presto divennero funesti a Roma: che cosa si salvò della antica scuola, attraverso tante fortunate vicende? È un'interrogazione [248] cui si può dare conveniente risposta³². Tutto ciò riguarda l'Italia bizantina. Accanto ad essa era sorto un nuovo regno: quello dei Longobardi; Pavia ne era divenuta la capitale, e qui pure troviamo una scuola. Paolo Diacono narra che a' tempi di Cuniberto (c. l'a. 680?) fioriva “*in arte gramatica Felix, patruus Flaviani praeceptoris mei*” diletto al re³³. Non credo che la scuola fosse creazione di Cuniberto, ma parmi che l'importanza goduta da Pavia, anche durante la dominazione gotica³⁴, vi avesse fatto sorgere uno studio, forse mantenutosi anche sotto i Longobardi. Nel 643, cioè settantacinque anni dopo la loro venuta, essi ebbero le prime leggi scritte: ora in queste appaiono interi brani di Novelle giustiniane e di altri passi delle fonti giuridiche romane³⁵; bisogna dunque ammettere che a Pavia fossero rimasti i libri giustiniani, e non solo (com'io credo fermamente) continuassero ad avere vigore di legge per i Romani, ma si studiassero anche nella scuola pavese³⁶. Chi scrisse l'editto longobardo era certo un Romano, non solo, ma era uno che conosceva abbastanza le collezioni di Giustiniano. Era forse uno di quei vecchi *magistri*? Come mai (si può chiedere) un giureconsulto romano avrebbe scritto una legge, in quel dialetto quasi romanzo?³⁷ L'obbiezione non è forte, perchè è d'uopo pensare che il Longobardo intendeva soltanto e parlava il *sermo rusticus*, che già spunta [249] nel codice Teodosiano e s'impone sempre più di giorno, in giorno: si doveva dunque trascrivere la legge nella forma più piana e intelligibile, per il popolo, che aveva l'obbligo di osservarla; e del resto poco meno barbara è la lingua di altri scritti del

³¹ I cittadini Ravennati chiedono all'imperatore, per mezzo di legati, la conferma del vescovo da loro eletto. Agnello, c. 70 p. 326. Cfr. c. 111 p. 359, il Privilegio di Costante II al vescovo di Ravenna: *protectores existere debemus Christo dilecte nostre Italiae province vel s. eius ecclesie*. Continue erano le relazioni fra il vescovo ravennate e l'imperatore cfr. cit. c. 111 di Agnello e il c. 122 p. 352 ecc.

³² Cfr. Fitting, p. 35-6. Però Carlomagno secondo Ademaro di Chabannes († 1034. M. G. H. Script. IV, p. 118) avrebbe condotto da Roma in Francia *cantores Romanorum, et grammaticos peritissimos et calculatores*; ma io credo la fonte sospetta. Fitting, p. 36 nota d).

³³ Hist. VI, 7, p. 167.

³⁴ Teodorico vi aveva costruito un palazzo. P. Diac. II, 27, p. 87.

³⁵ Cfr. Tamassia, *Alienazioni degli immobili* p. 163 e segg. Del Giudice, (*Rend. del R. Istituto Lombardo*) *Tracce di dir. r. nelle leggi longobarde* Ser. 2. vol. 18-9 (Sep.) *Proh. Roth. Quanta etc. C. Haec quae nec. §. 3. Roth. Ob hoc considerantes; Nov. 7, praef. Nov. 8, praef. c. 10, §. 1. Roth. epil. praesentem vero legem. C. Inst. imperatoriam maiestatem. Sanctio pragm. Inst. C. 18. C. Deo auctore. Tanta §. 18. Cordi nobis §. 4. Roth. Addentes quin etiam C. Tanta §; 23. C. Th. XVI, 2, 13. Roth. c. 388. Nov. 2. Th. ac lites Roth. 128. D. IX, 3, 7. Roth. 151. C. I. VIII, 4, 11. §. 1. Roth. 168. Nov. 115. c. 1, 3, 5, 6. Roth. 170. Nov. 115. C. 4, ecc. ecc.*

³⁶ L'editto longobardo non è sicuramente territoriale. Cfr. Bethmann-Hollweg, *der Civilprozess des gemeinen Rechts* (Bonn 1868), IV, p. 332, §. 60.

³⁷ Cfr. Pott, *rom. Elem. in den lang. Gesetzen* (*Zeitschrift für vergl. Sprachforsch. v. Kuhn* XII p. 80 e segg.)

tempo³⁸.

Ai tempi di Cuniberto, fu radunato a Pavia un sinodo che condannò l'eresia d'Aquileia (cioè dei tre capitoli) e del monotelismo; resta memoria di esso in un carme ritmico, già pubblicato dall'Oltrocchi³⁹. Ultimamente l'Holder-Egger lesse nel codice le parole: *Stefanus mg = magister?*; ecco dunque un altro professore pavese, oltre il già ricordato Flaviano, dall'Oltrocchi creduto autore del carme⁴⁰; il qual carme ci dà anche un'altra notizia preziosa, rammentandoci un certo "*Teodoaldo legum peritissimum*" che si reca a Roma con Tommaso Diacono, per presentare al pontefice le decisioni del concilio⁴¹. Costui è un Longobardo e giureconsulto, e indubbiamente anche giudice del sacro palazzo; veggasi quanto sia fondato il vanto, che ha Pavia dell'antichità della sua scuola! Bonfiglio e Lanfranco hanno predecessori a tre secoli di distanza⁴². Che infatti si insegnasse diritto romano (non solo il longobardo) a Pavia, io lo ricavo da un luogo di Paolo Diacono, oltre che dall'uso, che nelle leggi longobarde si è fatto dei testi giustiniani. Paolo palesa una cognizione abbastanza larga e precisa dei lavori di Giustiniano, e ci riferisce una specie d'un sunto scolastico delle costi- [250] tuzioni imperiali, che servono d'introduzione al digesto⁴³. È opera tal sunto della scuola pavese, nella quale Paolo aveva studiato? È molto probabile. Se questo fosse assolutamente sicuro, si potrebbe avere un'altra prova, per affermare, come anche nella scuola più antica di diritto germanico, che abbia avuto l'Europa, lo studio del diritto romano, alla sua volta, abbia dato la più forte spinta alla trattazione sistematica delle leggi longobarde. E i lavori della scuola pavese avrebbero avuto, per loro tipo, quelli più antichi del diritto romano. Ma procediamo nelle nostre ricerche.

§. 3. Giustiniano aveva dunque mandato all'Occidente i libri preziosi, che racchiudevano tanta gloria di civiltà e sapienza: ma l'Occidente aveva avuto dall'Oriente soltanto le collezioni giustiniane? Io non so se alcuno si sia fatto mai questa semplice domanda, rispondendo alla quale la continuità della scienza giuridica, dall'età giustiniana al fiorire della scuola bolognese, era per sempre accertata. Il Savigny, parlando del Brachilogo, è costretto a pensare che la coltura giuridica ha un momento anteriore a quello dei glossatori⁴⁴; il Mortreuil, in più luoghi, quasi vede un'identità di criteri, di studi, di metodo, d'indirizzo fra i lavori esegetici bizantini e i

³⁸ Greg. M. op. T. I, p. 6 non barbarismi confusionem devito. Cfr. Dial. III, 14. p. 300, *verbo rustico coepit impostorem clamare; quae usitata nos nomine vangas vocamus. Ep. II, 46 tultus* «it. tolto» e qualchevolta *missus* «it. messo, posto». *Gloss. Torinese n. 260 de la de cia* cfr. Heimbach, Anecd. II. *Proleg. Summae perus.* p. XVIII.

³⁹ *Ecc. Mediol. Ligust. Hist.* (Med. 1795) II p. 536, 625. Cfr. *Script. lang.* p. 189. Di questo monumento trattai a lungo in un libro, che è quasi già stampato interamente (*Longobardi, Franchi e Chiesa romana fino a' tempi di re Liutprando*, ed. Zanichelli).

⁴⁰ *Script.* cit. p. 189, litteris versuum initialibus *Stefanus mg.* auctor, indicari videtur. Il sinodo fu tenuto c. l'a. 698.

⁴¹ Ubi resedens papa Sergius suos qui iussit adesse episcopos, gaudens recepit Thomam Christi ministrum *Theodoaldo simul legurm peritissimum.*

⁴² Cfr. Ficker, *Forschungen zur Reichs-und Rechtsgeschichte Italiens III* (Innsbruck 1874) n. 452, p. 45.

⁴³ P. Diac. I, 25 p. 63. *Leges-Romanorum, quarum prolixitas nimia erat et inutilis dissonantia, mirabili brevitate correxit etc.* Cfr. Fitting, *Jur. Schriften des früheren Mittelalters* (Halle 1876) p. 103-4.

⁴⁴ *Op. c. II, §. 93*, p. 269, cfr. III, p. 508-9 al qual luogo torneremo.

medievali italiani⁴⁵; il Ferrini, in un aureo lavoro sulla parafrasi greca, attribuita volgarmente a Teofilo, giunto al confronto fra la glossa torinese e la parafrasi, non può a meno di notare le analogie fra i lavori giuridici medievali ed i testi orientali⁴⁶; lo stesso Zachariae von Lingenthal ebbe forse dubbi, ma nulla disse di certo e determinato⁴⁷; il Cogliolo si domanda, se si arriverà a trovare il nesso fra Oriente ed Occidente⁴⁸. Ma nel movimento scientifico, nel quale i nostri scrittori nazionali figurano onorevolmente, c'era già, direi quasi, un presentimento incerto, che io spero qui di cambiare in assoluta certezza.

Per i vecchi scrittori, l'Italia non aveva quasi conosciuto il diritto giustiniano, passato come una splendida meteora, senza lasciar [251] traccia di sé: il diritto barbarico aveva tutto assorbito e distrutto⁴⁹. La lacuna fra l'età giustiniana e il primo apparire della scuola bolognese era stata a poco a poco colmata: il diritto romano aveva continuato il suo cammino glorioso, attraverso tante rovine. E l'insigne opera del Savigny che l'ha provato: ma era una vita materiale, dirò così, od anche scientifica? E vi fu anche chi negò ricisamente questo secondo e più alto modo di esplicazione del diritto romano⁵⁰, così validamente difesa in più lavori dal Fitting⁵¹. In mezzo a tanti studi rimanevano alcuni punti oscuri. Perché, come, quando sorge Bologna? Qual'è l'indole vera della sua attività? Come si lega con le scuole precedenti? Qual'è il valore reale dell'opera dei glossatori?

Il Savigny credeva che le glosse fossero proprio sorte a Bologna; nè in Italia, nè in Francia, ammetteva ne fossero esistite prima della scuola di Bologna⁵². Il Fitting ci rammenta molti manoscritti dell'età prebolognese glossati, e il Chiappelli pubblicò la glossa pistoiese, ch'egli crede in gran parte appartenere ai primi anni del secolo X⁵³. E non abbiamo soltanto glosse, ma veri lavori esegetico-sistematici⁵⁴. Verso la fine del

⁴⁵ *Op. c.* II, p. 133 e *passim*.

⁴⁶ *Archivio giuridico*, XXXVII, p. 402 nota 3.

⁴⁷ *Zeitschrift. f. R. G.* VI, p. 1-55.

⁴⁸ Padelletti-Cogliolo, *St. del d. r.* p. 702.

⁴⁹ Canciani, *Leges Barbarorum* (Ven. 1781) I p. XIV.

⁵⁰ Conrat, *Epitome exactis regibus* (1884) *passim*. Vedi come vittoriosamente l'ha combattuto il Fitting, *op. c.* p. 49 e segg. e nella *Zeitschrift f. R. G.* VII (1886) p. 16-7. Conrat, p. CCLXXV e Fitting, p. 49. Conrat p. CCLXXIII e Fitting, p. 55 ecc. ecc.

⁵¹ Che poi l'attività scientifica si manifestasse specialmente con la forma del commento per glosse fu già avvertito dall'Heimbach, *Basil*, VI, p. 7 §. 4. Il Fitting combatte questa opinione (*Anfänge* p. 52 nota c) dicendo che la libertà del commento non poteva essere proibita nello insegnamento: ma questo non toglie che in parte, come si è notato, la scuola non risentisse le restrizioni imposte da Giustiniano.

⁵² Savigny, *op. c.* III, p. 564: *Soviel wir wissen, sind eigentliche Glossen fast nur in Bologna entstanden*. Cfr. Fitting, p. 55 nota a).

⁵³ *Die Anfänge* etc. p. 56. Ms. delle Istituzioni: *Bamb.* (9 ? secolo); *Torinese* (9 ? sec.) *Cassinese* (10 sec.) *Parigino* (11 sec.) *Colon* (11 sec.). Codice: Pistoia (cfr. Chiappelli, *La glossa Pistoiese*, Torino 1885) (10 sec.?) *Parig.* (11 sec.) *Darmst.* (11-12 sec.). Glosse Longobarde cfr. Boretius, *praef. Libr. Pap.* §. 47 e segg. (M. g. H. *Leges IV*, p. LXXV e segg.) ecc. ecc.

⁵⁴ Seguiamo qui pure l'ordine cronologico proposto dal Fitting stesso p. 58 n. XXV. Il mio egregio collega ed amico prof. Crivellucci permise che io studiassi un ms. appartenente all'XI sec.^o Esso è un palinsesto che contiene le epistole di Seneca; lo scritto originale appare però ancora qua e là abbastanza chiaramente. È evidente che il ms. era originariamente una splendida copia del codice Giustiniano. Le costituzioni sono disposte in due colonne e le glosse marginali, scritte nella forma

secolo X appaiono le [252] *Quaestiones ac monita* di diritto longobardo e romano⁵⁵; le *Exceptiones Legum Romanorum* forse lavoro ravennate rimaneggiato a Pavia⁵⁶, un antico lavoro, originariamente un dizionario in ordine alfabetico, conosciuto sotto una forma meno antica ed il nome di *Epitome exactis regibus*⁵⁷, alcuni trattati *de actionum varietate*⁵⁸, il *Brachylogus iuris civilis* sono tutti lavori anteriori alla scuola di Bologna di gran lunga, per non parlare dell'*Expositio* del Liber Papiensis, che ha però il suo valore, forse poco riconosciuto finora, per le nostre ricerche⁵⁹. Si va dunque dalla famosa glossa torinese, coeva a Giustiniano⁶⁰, fino ad Irnerio, senza interruzione alcuna. Il Chiappelli ha avuto il merito di far notare le concordanze fra le glosse prebolognesi e la glossa accursiana⁶¹, ed il Ferrini, seguendo il Fitting, quelle fra la parafrasi greca delle istituzioni e la glossa torinese⁶². Ma vi fu un'idea preconcepita che impedì di andare fino al fondo della cosa; e cioè si ritennero come originali italiane, indipendenti dalla scienza orientale, tutti i lavori che abbiamo fin qui numerati. Rispondo ora alla questione che ho prima posto. Se la letteratura giuridica bizantina dell'età giu- [253] stiniana aveva un'importanza straordinaria, perché non pensare essa fosse passata, poco dopo l'invio del corpus iuris, in Italia e continuasse il passaggio per non lieve tempo? Come mai le scuole di Ravenna e di Roma, ma specialmente la prima, avrebbero trascurato di avere i lavori giuridici delle scuole famose orientali, più vicine all'imperatore, fonte di diritto?

Gli scolii di Verona, scoperti da Bekker nel manoscritto di Gaio⁶³, sono opera d'una scuola orientale; i fogli 4°-71° del palinsesto di Gaio contengono parti del libro 4.° 5.° ed 8.° del codice; le costituzioni sono scritte in due colonne, e fra queste e ai margini delle carte vi sono glosse greche, ove notansi anche parole latine⁶⁴; è questo un importante saggio dei più antichi lavori bizantini sul codice giustiniano. Vedesi dunque come, insieme con le leggi, era giunta in Occidente anche l'opera delle scuole orientali. Anche la glossa torinese è forse un lavoro bizantino; troppa è la sua rassomiglianza con la parafrasi greca delle istituzioni, edita dal nostro Ferrini. Egli stesso l'ha provato; noto che le novelle sono dette dalla glossa *post codicem*, precisamente come nel

tipica delle antiche, cioè disposte a croce e a romboidi, sono frequentissime. Da quanto si può conoscere, pare che esse abbiano una singolare analogia con le glosse pistoiesi. Il ms. apparteneva alla biblioteca del monastero di S. Giacomo della Marca (Ascoli-Piceno).

⁵⁵ M. G. H. *Leges* IV. p. 590 segg. Cfr. Boretius, p. XCI. V'ha pure una *concordia de singulis causis* scritta da Lupo tra l'817-55, cfr. Fitting, *Zeitschrift f. R. G.* VI, p. 124, *die Anfänge*, p. 59 nota 8.

⁵⁶ Oltre che dal Savigny *app.* t. II. pubblicate dal Fitting (1884) secondo il ms. di Tubinga; è opera di Pietro, figlio di Ranieri? Cfr. Fitting, *Zeitschrift f. R. G.* VII, p. 42 e segg. e Ficker, *Mittheil. des Inst. f. österreich. Geschs.* II, p. 1 e segg.

⁵⁷ Ed. Conrat, (Berlin 1884) verso il 1125? p. CCXCIX e segg.

⁵⁸ Fitting, *Schrift. des früheren Mittelalt.* p. 28 e segg. 12 sec.? Geminianus (?), de natura *actionum*; Fitting, *op. c.* p. 152; Chiappelli, *Studio bolognese*, p. 70.

⁵⁹ Cfr. però Chiappelli, *op. c.* p. 75.

⁶⁰ Savigny, II, §. 201. Cfr. Krüger, *Zeitschrift f. R. G.* VII p. 51. Fitting, *Ueber die sog. Tur. Inst. gl.* etc. (Halle 1870).

⁶¹ *Studio bolognese*, p. 98.

⁶² *Arch. Giurid.* XXXVII, p. 392 e segg.

⁶³ Gaii, *comm.* ed. Goeschenen, Berlin 1820, praef. Blume, *Iter ital.* (1824) p. 262, Mortreuil, II, p. 141-2.

⁶⁴ Cfr. Biener, *Gesch. der Novellen*, p. 121.

linguaggio giuridico bizantino⁶⁵. Ma tutto questo non sarebbe che un debole indizio. Io ritengo che tutti i lavori giuridici dianzi citati, non solo, ma anche una parte rilevante della glossa accursiana, sentano una influenza orientale. È dall'Oriente che è giunta la forma tipica dell'interpretazione scientifica, quasi nello stesso tempo, in cui furono emanate le leggi⁶⁶; come mai poteva l'Occidente, così strettamente legato alle tradizioni del vecchio diritto romano, procedere da sé, [254] senza aiuti da coloro che avevano dato al mondo il nuovo diritto, allo studio di una così gran mole di leggi nuove, discordanti dalle consuetudini antiche e radicate? Come mai le povere scuole di Roma e di Ravenna, che appena si erano stentatamente conservate, attraverso tante sciagure e fortunosi eventi, come mai, dico, potevano interpretare tutto il nuovo diritto, composto, ordinato, mutilato secondo ignoti principii; orientarsi in mezzo a così radicali mutamenti, senza ricorrere alla sapienza bizantina, la quale più d'ogni altra poteva offrire mezzi adeguati, per la conoscenza e lo studio del diritto giustiniano?

Dovettero passare molti secoli, prima che l'Occidente si liberasse dalle pastoie greche, poiché l'ingegno italico è quanto mai ossequente alle tradizioni, come a canoni incontrastati di fede: e questo ingegno lottò con la ristrettezza del metodo impostogli da tanti secoli, e riuscì a poco a poco a spezzare il durissimo giogo. E quando la libertà dell'interpretazione ritornò allo spirito italiano rinnovellato, allora parve rude e ridicolo l'antico metodo⁶⁷; eppure quel metodo aveva conservata la continuità della scienza, aveva avvinto a sé l'intelligenza, ma mantenuta viva la tradizione: era ciò che si poteva avere e non più, chè la coltura non permetteva altro movimento, che il lento svolgersi della scienza, seguendo l'indirizzo antichissimo. Il rinascimento degli studi in generale è dovuto a questo indirizzo: era una catena che toglieva la libertà dell'esplicazione della scienza, ma era una catena che non opprimeva soltanto; essa collegava due civiltà così diverse, così lontane fra loro. Ecco il merito di Bologna: l'aver conservato gelosamente la continuità della scienza⁶⁸. [255]

⁶⁵ Savigny, II, p. 202. Biener, p. 228. Gloss. n. 297 post codicem C. XXXII. (Nov. 84, C. 1. §. 1) e frequentemente i legisti bizantini dicono *αί μετὰ τὸν κώδικα νεαράι*. Mortreuil, p. 158. Cfr. Heimbach, *Anecdota* II, coll. LXXXVII, capit. praef. p. XXXIV, *μετὰ τὸν κώδικα θείων νεαρῶν διατάξεων*. Cfr. Biener, *Gesch. der Novellen Justinian's* (Berl. 1824) p. 525-6. *Basil. IV*, p. 576 *Anonymi*. Ferrini, *Scolii inediti allo pseudo Teofilo* (Mem. Ist. Lombardo 1886) p. 16 §. 3.

⁶⁶ Cfr. *Inst. Inst.* IV, 11, §. 7. *Quam formam non solum in hac regia urbe, sed et in omnibus nostris provinciis, etsi propter imperitiam aliter forte celebrabantur, optinere censemus, cum necesse est omnes provincias caput omnium nostrarum civitatum, id est hanc regiam urbem, eiusque observantiam sequi.* - Un ms. del monte Athos, che contiene l'epitome delle Novelle fatta da Atanasio (ed. Heimbach, *Anecd.* I p. CI-198) reca così mutato il passo delle istituzioni (*Zachariae, v. L. Anecd. I, p. XXII*) *Τῆς περὶ τῶν πραγμάτων κρατούσης συνηθείας ἐν τῇ κωνσταντινουπόλει νέα ῥώμη θεῖ καὶ τὰς ἄλλας ἐπαρχίας ἔθνεσιν αὐτῆς πάσας ἀκολουθεῖν. κεφαλή γάρ τάντων ἐσπὶν ἡ βασιλεύουσα*. La parafrasi è abbastanza significativa.

⁶⁷ Cfr. Alciati, *or. Bon. hab. op.* IV, p. 866. (Savigny, III, §. 201 nota e). *Veteres, ut Azo, Accursius, Piteus, ceterique glossematici doctores, ita jura interpretabantur, ut tanquam canes in Aegypto biberent et fugerent, paucis oppositionibus contenti ad alia subinde festinabant etc.*

⁶⁸ Che il dubbio si sia affacciato agli scrittori lo prova la dissertazione di Wieling, *oratio pro glossatoribus*, citata dal Savigny, il quale così conclude: «Von einer Kenntnis des Griechischen Novellentextes, desgleichen der Basiliken und der Scholien zu den Basiliken, findet sich bei der Glossatoren keine Spur; eben so wenig von einer Bekanntschaft mit den lateinischen Schriften welche im Byzantinischen Italien entstanden zu sein scheinen. Zwar ist neuerlich in Ansehung der Scholien eine solche Kenntniss behauptet worden (allude al Wieling), und es hängt dieses mit der allgemeinen Frage

§. 4. Incominciamo ora a notare alcuni raffronti, che potremo dire esterni, fra gli ordinamenti scolastici giustiniani e gl'italiani fra il metodo delle scuole d'Oriente e d'Occidente, per venir poscia qualche studio comparativo dei lavori giuridici appartenenti alle due scuole. Ci limiteremo a pochi e a quanto basti per provare pienamente le nostre affermazioni. Altri potrà ampliare e completare gli studi che qui s'iniziano.

Vediamo anzitutto gli ordinamenti scolastici: qui parleremo, per [256] la prima volta, di Bologna; e i raffronti diranno chiaramente l'origine di questo studio, che appare modellato sulle scuole imperiali: la derivazione di Bologna da Ravenna resterà così provata con ogni evidenza.

La costituzione *omnen reipublicae* fissava il nuovo ordinamento degli studi giuridici. Rammenteremo le parole del Mortreuil: *Les règlements (di Giustiniano) n'ont été exposés jusqu'ici que d'une manière inexacte ou incomplète, parce qu'on n'as pas tenu assez de compte du texte même de la constitution et des modifications, que fit naître l'état de la législation après l'organisation des Universités*⁶⁹, e questo è verissimo. Il corso completo degli studi era di cinque anni, e ordinariamente il giovane lo finiva verso il ventesimo anno di sua età⁷⁰. Nel primo anno si studiavano i quattro primi libri del digesto, premesso lo studio delle istituzioni. I primi quattro libri formavano un tutt'uno, detto τα πρώτα⁷¹. Nel secondo anno gli studenti, chiamati *edictales*, udivano la spiegazione dei libri V-XI *de iudiciis*, XII-

zusammen, ob die Glossatorschule ganz aus sich selbst entstanden ist, oder aber ihre Anregung ganz oder theilweise von aussen her empfangen hat; denn allerdings liesse sich ein solcher Zusammenhang mit den Byzantinischen Juristen nicht blos durch Kenntniss der Schriften derselben, sondern auch durch mündliche Ueberlieferung denken, theils vermittelt der Schulen zu Rom und Ravenna, theils auch dadurch dass, wie manche behaupten, Irnerius seine Bildung in Constantinopel erhalten haben soll.» *Op. c.* III, p. 508-9. Eppure il capo illustre della nostra scuola ha citato moltissime volte i luoghi di Odofredo (III, p. 427) e del Diplovataccio (IV, p. 24) nei quali Irnerio è detto *lucerna iuris* = νομικὸν φῶς proprio come Giuliano dell'età giustiniana:

Τοῦτον Ἰουλιανόν, νομικὸν φῶς, εἶπον ἰδοῦσαι: Ῥώμη καὶ Βερόη πάντα φύσις δύνανται.

cfr. *Auth. gr.* (ed. Jacob.) III p. 216-230. Mortreuil, I, p. 300. L'epigramma pare tradotto con le parole del Diplovataccio: - legit Romae et Bononiae, unde tunc fuit maximi nominis, et merito appellatus *lucerna iuris*. - Debbo insistere qui sull'idea che la coltura occidentale era quasi distrutta e solo debolmente conservata nelle scuole, ne' monasteri, spesso eretti *ad tradendas litteras* o negli episcopati. Basta leggere gli atti del concilio romano del 680, convocato da Agatone, per convincersene. Il clero occidentale, quasi vergognoso di non essere allo stesso grado di coltura dell'orientale, fa notare che in Occidente i sacerdoti debbono darsi a lavori manuali, per vivere, e che quindi la preoccupazione, per provvedere i bisogni più urgenti della vita, li distrae dallo studio. Mansi, *Concil. amp. Coll.* ed. Flor. XI, p. 286 e segg.). Avremo occasione di parlare più avanti del capitolare Olonense dell'825, che conferma queste idee. Ripeto che l'Occidente non potè che conservare alcune reminiscenze del diritto classico pregiustiniano, ma queste furono come soffocate dalla letteratura bizantina, introdotta con la nuova legislazione. Lo stesso avvenne Germania quando vi si introdusse il diritto romano; la glossa l'accompagnò dovunque anche là.

⁶⁹ I, p. 111-2.

⁷⁰ Ricavasi da un rescritto di Diocleziano e Massimiano che l'esenzione dei *munera personalia* durava fino al XXV anno d'età di coloroche frequentavano le scuole; il rescritto suppone quindi che a quell'età gli studi fossero ordinariamente compiuti. D. X. 50 (49). 1. Cfr. Karlowa, I, p. 1024. Ecco un accenno remoto a' privilegi degli studenti. Però la cost. di Teodosio II (C. Th. XIV, 9, 2) vuole che i giovani abbiano, a vent'anni, compiuti gli studi.

⁷¹ *Gloss. torinese* n. 1. Hoc libro primo *protorum* titulo V.

XIX *de rebus* e questi libri dovevano essere interamente spiegati (*nullo penitus ex his derelicto*).

I libri V-XI e XII-XIX formavano rispettivamente due *volumi* distinti. Infatti l'indice fiorentino al libro V incomincia a computare così: *de iudiciis liber primus*, e poi giunto al XII: *de rebus liber primus*; era obbligatorio, nel secondo anno, oltre ciò, lo studio di quattro *libri singulares* tratti da quattordici libri e cioè del *volumen tripertitum* (XXIII-XXV) *de dotibus* due libri (*uno excerpto*), un libro dei due (XXVI-XXVII) *de tutelis et curationibus*, un altro libro dei due (XXVIII-XXIX) *de testamentis*, e finalmente un libro dei sette (XXX-XXXVI) *de legatis et fideicommissis*. Questi quattro libri *singulares* sono quelli, che le scuole [257] orientali dissero monobibli⁷². Però non fu osservato che Giustiniano soggiunge, dopo aver ricordato i sei libri *de legatis et fideicommissis, et quae circa ea sunt*, accennando indubbiamente ai due libri *de bonorum possessionibus* (ind. fiorent.) molto connessi alla materia trattata dai libri precedenti, in quanto potessero servire alla spiegazione di questi. Nel terzo anno di studio, i Papinianisti (così chiamavansi gli studenti di questo anno) rivedevano i libri *de iudiciis* e *de rebus*, ed inoltre il *liber singularis de hypothecis* (XX) e l'altro *liber singularis ad edictum aedilium, de redhibitoria actione, de evictionibus, nec non duplae stipulatione* (XXI). Questi due *libri singulares* insieme con l'altro libro singolare *de usuris* (XXII) formano la *tripertita legum dispositio*⁷³ materia di studio del terzo anno; e vi si aggiungeva anche parte dei responsi di Papiniano. Tutto ciò doveva essere recitato *magistra voce*. L'indice fiorentino segna come dieci libri singolari i libri dal XX al XXIX, che sono quelli non compresi nei quattro libri singolari, studiati nel secondo anno. Giustiniano appunto assegna alla lettura degli studenti di quarto anno, detti λύταξ, questi dieci libri singolari, insieme coi responsi di Paolo (*studeant lectitare*). Così l'insegnamento comprendeva XVII libri singolari, e cioè i dieci del quarto anno, i tre del primo (πρωτά, *de iudiciis, de rebus*) e quattro del terzo: in tutto i XXXVI primi libri del Digesto. I rimanenti libri erano affidati alla diligenza degli studenti. Nel quinto anno, i *prolytae* dovevano *suptiliter intellegere* il codice⁷⁴. Come vedesi l'unità organica del Digesto era rotta per i bisogni dell'in- [258] segnamento, e tracce di questo frazionamento sussistono per tutto il medio evo. La famosa divisione del digesto, in vecchio, inforziato e nuovo si spiega rammentando l'ordine degli studi giustiniane, e così pure quella dei libri straordinari ed ordinari. Dobbiamo allo Scheurl la genialissima osservazione⁷⁵. Il digesto vecchio, o *digestum* senz'altro, comprende infatti XXIII libri interi e due titoli del libro XXIV, che sono, in gran parte, quelli che dovevano essere spiegati dai professori. Inoltre, siccome

⁷² La glossa torinese contiene citazioni, che si riferiscono alle suddivisioni del digesto secondo i *libri singulares* rammentati dalla cost. *omnem*. Cfr. n. 113 *sicut libro tertio de iudiciis digestorum invenies*; cfr. *ind. flor. ex ordine lib. septimus, de iudiciis liber tertius*. *Gloss. tor.* n. 276 *sicut nono libro de tutelis*; *ind. flor. singularium liber septimus*, l'errore qui è evidente. Cfr. *Reg. instit.* (Zachariae, *Anecdota*, Lipsiae 1843) p. 170 1, 7 εἰρησεις β. α. τῶν πρώτων. I, 9, e Ferrini, *Scolii inediti allo pseudo Teofilo* (Mem. Ist. Lomb. 1886) §. 2, p. 14-15:

β. δ. τῶν de iudiciis τ. γ', dig. ις' - β. γ. τῶν antipapinianiu - β. β.' de rebus. ἐν τῶ de testamentis μονοβιβλω ecc. ecc.

⁷³ Giustiniano qui non parla del l. XXII, che pure entra nella *tripertita legum dispositio*. Cfr. Karlowa, I, p. 1025. I tre libri della *trip. disp.* sono detti dai Bizantini Ἀντιπαπινιανός.

⁷⁴ Il codice a Bologna è un libro ordinario. Cfr. *Stat. Bon.*, IV, p. 69, Savigny, III, §. 98.

⁷⁵ *Zeitschr. f. R. G.* XII, p. 143-9. Cfr. Karlowa, I, p. 1027-28 nota 3.

per tutto il corso di studi erano necessari i primi XXXVI libri del digesto, e intimamente congiunti a questi erano il libro singolare *de bon. poss.* (XXXVII. XXXVIII), ne viene che numerosi fossero i manoscritti *scolastici* comprendenti questi due gruppi di libri. Ecco l'origine del digesto vecchio e dell'inforziato⁷⁶, il quale veramente secondo il suo nome “rafforzato” forse indicò il manoscritto intero comprendente i trentotto libri; non già, credo, perchè posteriormente vi si aggiungesse il *tres partes*, (che è poco più del libro singolare *de bon. poss.*), ma perchè era il manoscritto completo, contenente tutti i libri necessari allo studio pubblico e privato del diritto⁷⁷. Ora siccome una parte di esso era, per le consuetudini della scuola, come un tutto a sé - cioè il *digestum vetus* - restò naturalmente il nome d'inforziato ai libri non compresi nel digesto vecchio, il quale è il solo libro ordinario; tutto il resto chiamasi ἐξτραορδινάρια⁷⁸, come [259] quello che non è oggetto della *recitatio magistri*, ma di lettura soltanto.

Le tradizioni scolastiche bolognesi non solo hanno mantenuta la distinzione del digesto, secondo i vecchi criteri d'insegnamento, ma hanno anche conservato la divisione dei libri in ordinari e straordinari, e quindi di lezioni ordinarie e straordinarie⁷⁹; divisioni rispondenti all'ordine giustiniano degli studi. Seguendo la continuità della tradizione, parmi che si possa spiegare anche, perchè la prima e terza parte del digesto si chiami vecchia e nuova. Bisogna avere davanti agli occhi un passo curioso di Odofredo: *Si volueritis*, dice il vecchio maestro, *incipiam super Dig. vetus octava die vel circa post festum S. Michaelis, et illud complete cum omnibus ordinariis et extraordinariis terminabo, Dei auxilio mediante, in medio Augusto vel circa. Codicem semper incipiam circa festum S. Michaelis per XV dies vel circa; et illum terminabo cum ordinariis et extraordinariis omnibus, Dei adiutorio mediante, circa principium Augusti, vel circa, quae extraordinaria olim non consueverunt legi per doctores et sic poterunt omnes scolares tam rudes et novelli mecum proficiscere competenter; nam audient suum librum integraliter, nec quid dimittetur sicut aliis temporibus factum fuerat in terra ista et quasi communiter usitatum. Nam rudibus et novitiis seu novellis nec non etiam et provecis etc.*⁸⁰. Odofredo ci fa sapere che anticamente non si leggevano gli

⁷⁶ Nome che ha eccitato la fantasia de' glossatori, vedine i luoghi in Savigny, III, §. 158.

⁷⁷ Cfr. Solita, *Inst. des rom. R.* (1886) p. 11. Il Savigny (III, §. 15S nota c) ricorda che il digesto di Alciato era diviso in due parti; la prima finiva col libro 35°: è quasi un *inforziato*, nel senso sopra dichiarato. Odofredo seguiva a dire più volte che *infortiatum* vuol dire *augmentatum* (in *Dig. nov. pr.*) e non mi pare a torto. Rogerio è il più antico glossatore che ricordi lo inforziato e dice *in infortiatis* (Savigny, IV. Anh. VIII, n. 5 p. 519): si sottintende *libris*? In un doc. del 1146 (Fantuzzi, *Mon. Ravenn.* II, p. 333) si parla di denari *Lucens. infortialorum*. Cfr. IV, p. 258 a 1137 *decem solidos infortiatorum*: monete aumentate di peso nell'ultimo conio?

⁷⁸ Th. Mommsen, *Dig. praef. p. V.* La spiegazione è certissima. Cfr. Savigny, III p. 262 — die Bedeutung dieser Ausdruck ist sehr bestritten... Oggi ogni incertezza è tolta.

Ricordo che anche nelle leggi longobarde occorre l'espressione *volumen*, per indicare un complesso di leggi; p. e. *Procl. Liutpr. a. IX, licit in parvo, tamen in voluminibus tribus. — iterantes in quarto volumine supplere et augere praevideimus. procl. XI hoc iterum in quinto volumine adiungere curavimus, procl. XII. hoc adiungere in edictis curavimus pagina, in volumine quidem sexto. quod antea fuerat — obmissum.* Cfr. le parole della cost. *Omnem* — in secundi anni audientiam volumus quattuor libros singulares — *ex collectione quidem tripartiti voluminis — ex gemino volumine* ecc. *Volumen* indica in linguaggio scolastico le suddivisioni del digesto, e la parola è usata anche a Pavia, applicandola alle singole addizioni liutprandee.

⁷⁹ *Stat. bon. cit.*

⁸⁰ *In dig. vet. pr.* Cfr. Savigny, III, p. 541 n. d.).

extraordinaria (notisi la forma greca= ἐξτραοροδινάρια), e pare si possa dedurre, dalle sue parole, che a poco a poco, si estese lo studio esegetico, oltre i limiti della cost. *omnem*⁸¹. [260]

Ebbene si può ritenere, con molta probabilità, che di qui venga la distinzione di digesto vecchio e nuovo. Il digesto vecchio è quella parte che fu anticamente interpretata, il nuovo quella che fu *letta* in iscuola molto tempo dopo, con lo svolgersi delle scuole medievali. Notisi che il digesto nuovo comprende quei libri che Giustiniano aveva bandito dalla scuola, e che solo a Ravenna, e poi a Bologna, incominciarono ad essere studiati, però sempre *extraordinarie*, come ci avverte Odofredo stesso⁸². Del resto le divisioni del digesto erano strettamente legate all'insegnamento; ancora Odofredo dice che, ogniqualvolta si finiva *un libro*, cioè un corso, per antica consuetudine si ascoltava la messa⁸³; e perchè probabilmente il principio e la fine del corso cadevano a certi giorni fissi, vedesi come l'ordine degli studi abbia potuto mantenersi per tanto tempo inalterato, avendo a base solennità religiose o ricorrenze fisse, alle quali corrispondeva la divisione della materia⁸⁴.

L'ordinamento degli studi che, nelle sue linee generali, abbiamo veduto mantenersi a Bologna (senza, per ora, occuparci dell'origine di questa scuola) e, come vedremo, il metodo bizantino dello studio de' testi, che sarà un'altra prova della continuità della tradizione orientale, hanno contribuito a mantener viva anche l'altra tradizione del fondamento giuridico dello studio stesso.

La scuola di diritto infatti riposa sul privilegio imperiale, dal quale deriva la sua speciale condizione. Ora, come Bologna ha avuto da Ravenna il metodo esegetico e la partizione de' corsi colà vigente, in virtù della costituzione giustiniana *omnem*, le ha pure tolto la tradizione del privilegio imperiale, che dà ufficiale riconoscimento alla scuola. Ciò non è cosa di lieve importanza: essa dimostra quanto [261] connesse fossero nella coscienza del tempo la facoltà d'insegnare leggi e le regole giustiniane; nello stesso modo che si era conservato lo studio delle leggi romane, si era pur mantenuta viva la dizione, secondo la quale questo doveva farsi. Poiché, è buono il ripeterlo, dalla connessione di questi vari concetti derivava la legalità e l'importanza della scuola. E vediamo anzitutto come si conservi memoria del privilegio imperiale.

Un'antica leggenda attribuisce a Teodosio II la fondazione dello studio bolognese⁸⁵, e un diploma ingenuamente falsificato, posteriore certo alla leggenda⁸⁶,

⁸¹ Notisi come Odofredo avesse in mente la cost. *omnem*, discorrendo di libri ordinari e straordinari; tre volte egli parla di *scolares rudes*, che si trova proprio nello stesso senso nella cost. *omnem* §§. 2-9. *Rudes* forse sono quelli che gli studenti anziani chiamano oggi *matricolini* (ted. *Fuchs*) ed era parola, dirò così, tecnica, conservatasi da Giustiniano ad Odofredo! La glossa spiega λύτας = *hirvos*: è uno svarione, o conserva qualche tradizione del gergo studentesco?!

⁸² *Ad. cost. omnem.* sed nos de consuetudine non servamus istum legendi ordinem, imo primo legimus Dig. vetus, postea Codicem in quo est practica totius civilis sapientiae, vel e contra. *Alios libros legimus extraordinarie.*

⁸³ *Dig. Vet. ad finem.* Savigny, III, §. 98 nota 6. Et est consuetudo diutius obtenta in civitate ista, quod cantatur missa quando liber finitur, et ad honorem S. Spiritus.

⁸⁴ Veggansi le parole stesse di Odofredo (*in dig. vet. pr.*) riportate nel testo.

⁸⁵ Savigny, III, §. 62, p. 164 e segg. *gloss. ad cost. omnem* §. 7 [regiis urbibus] idem et in Bononia, quia et eam fecit Imp. Theodosius jussu b. Ambrosii, cum per prodicionem eam destruxerat, ut dicitur in legenda B. Ambrosii. *Gloss. ad. D. XXVII. 1. 7.* Odofredo D. XXVII. 1. 7.

⁸⁶ Il doc. è ripubblicato dal Ricci, *primordi*, p. 96 e segg. n. 37.

serve, se non altro, a confermare la tradizione. Parmi che non si sia osservata bene la ragione di questa leggenda. Teodosio è colui che regolò gli studi liberali nelle due capitali dell'impero; Roma e Costantinopoli come *urbes regiae* ebbero le scuole di diritto insignite di privilegi, di cui erano sfinite le altre scuole non ufficiali dall'impero⁸⁷. La leggenda bolognese ascrive quindi la fondazione del suo studio al riformatore delle scuole, e vi arriva con un singolarissimo mezzo; essa suppone che Teodosio II abbia distrutto e riedificato Bologna, la quale così diventando *urbs regia* ha naturalmente diritto alla scuola⁸⁸. Bartolo raccoglie una altra tradizione: la scuola bolognese sarebbe sorta *ex consuetudine et ex privilegio Lotharii imperatoris*⁸⁹; Il Chiappelli inclinerebbe a credere che Bartolo alluda non a Lotario, il famoso conqui- [262] statore di Amalfi (1137), ma al Carolingio⁹⁰; e si appoggia alla costituzione Olonense dell'825, con la quale Lotario provvede alla restaurazione della coltura "*quae ob nimiam incuriam atque ignaviam quorundam praepositorum cunctis in locis est funditus extincta*"⁹¹; ma proprio, mentre nel capitolare si parla di tante città, tacesi di Bologna: anzi devesi osservare che Lotario parla specialmente dell'Italia longobarda, come quella che, più di ogni altra parte d'Italia, aveva bisogno che la coltura fosse rinvivata⁹². È questo una prova che le provincie, rimaste più lungamente sotto la dominazione greca, erano in migliori condizioni delle longobarde. Soltanto è parola, nel capitolare, di Fermo, città meno lontana dall'influenza della coltura greca. Nè si dica che l'imperatore non poteva emanare leggi riguardanti l'esarcato e la pentapoli, regioni spettanti al pontefice romano, poiché indubbiamente Fermo è una delle città comprese nelle donazioni carolingie⁹³; ed è poi noto come il governo pontificio non fosse siffattamente costituito, in queste provincie, da togliere ogni ingerenza nell'amministrazione al governo imperiale⁹⁴. Il capitolare Olonense nulla prova, dunque, a favore della tesi del Chiappelli. Bisogna pensare allora che il Lotario, cui Bartolo accenna, sia il conquistatore di Amalfi; e così vedesi un'altra volta che il rinvenimento delle pandette pisane, l'idea imperiale e la scuola sono mirabilmente confuse nella leggenda, come concetti che fra loro hanno intima e naturale relazione.

La legge romana desta nella memoria de' tempi il concetto della scuola, e questo,

⁸⁷ La leggenda riferita accenna confusamente a Teodosio I; lo prova il fatto che essa rammenta s. Ambrogio.

⁸⁸ V'ha in questo una tradizione delle ricostruzioni di città avvenute per opera di re ed imperatori. Il carne per il sinodo di Pavia, già citato, ricorda che Cuniberto riedificò Modena: "*Semidiruta nuncupata Motina urbe pristino decore restituit*". (*Script. Lang.* p. 190).

⁸⁹ Savigny, III §. 62 nota b: *In dig. vet. const. Omnem* [haec autem tria]. Dico ergo quod habere studium uel licentiam docendi, procedit ex privilegio tantum vel ex consuetudine longissima sicut Paduae, ubi est studium generale ex consuetudine: et sic eadem privilegia sunt ibi, quae sunt Bononiae, ubi est studium ex consuetudine et privilegio Lotharii imperatoris, *ut dicunt quidam*.

⁹⁰ *Op. c.* p. 14-14.

⁹¹ Boretius, *cap. reg. Franc.* (M. G. H. Leg. Sect. V.) p. 326-27 n. 163.

⁹² c. 6. Rammentansi Pavia, Ivrea, Torino, Cremona, Firenze ecc. ecc. Notisi però che non è detto che in questi luoghi siano scomparse le scuole - ma assegna ad esse un certo raggio di territorio, dal quale debbono trarre gli alunni. Così a Pavia debbono andare gli studenti appartenenti a Milano, Brescia, Lodi, Bergamo, Novara, Vercelli, Tortona, Acqui, Genova, Asti, Como.

⁹³ Cfr. *Regesta pontificum* (ed. Il Wattenbach, Lipsiae 1885) p. 292. N. 2408 (1844) a. 774 exeu. Mansi, XII, p. 821. *Cod. Carol.* n. 51.

⁹⁴ Cfr. Hegel, *Storia della costituzione dei municipii italiani* (trad. Conti, Milano 1861) p. 153 e segg.

alla sua volta, quello del privilegio imperiale, per cui essa sorge.

Ma un privilegio della cui autenticità non si può dubitare è [263] quello di Federico I (*auth. habita*)⁹⁵. Era diretto a Bologna?⁹⁶. Intanto occorre confrontarlo con la cost. *omnem*.

La costituzione Fridericiana è rivolta specialmente “*omnibus qui causa studiorum peregrinantur scholaribus et maxime divinarum atque sacrarum legum professoribus*”, come la giustiniana, dunque, agli antecessori di diritto; e come in quella costituzione, si riconcede agli studenti una giurisdizione speciale *coram domino aut magistro suo vel ipsius civitatis episcopo*, nella *novella* di Federico. Non si può dunque dubitare che i quattro dottori non abbiano essi stessi, profittando dei loro rapporti con l'imperatore⁹⁷, presentato alla sua approvazione uno schema di legge, modellato sulla cost. *omnem*; la costituzione di Federico, pure non essendo esclusivamente diretta a Bologna, ha però speciale riguardo ai professori delle leggi sacre e divine, cioè delle leggi romane⁹⁸, dalle quali l'impero si attendeva, come sempre, la difesa de' suoi diritti. Se si esaminano diligentemente le precedenti relazioni fra la scuola di Ravenna e poi di Bologna con l'impero, si riconoscerà che la legge di Federico mira anzitutto a proteggere uno studio già privilegiato, cioè uno studio imperiale. Pietro Crasso della scuola Ravennate difende in un libello, giunto fino a noi, Enrico IV contro le pretese di Gregorio VII⁹⁹; Irnerio accompagna Enrico V a Roma, per provare la nullità dell'elezione di Gelasio II, avvenuta senza la conferma imperiale¹⁰⁰; finalmente i quattro dottori nella dieta di Roncalia giudicano, insieme con altri, le ragioni dei comuni lombardi e quelle dell'impero¹⁰¹. Anche la scuola di Pavia è sorta in una *urbs regia*, [264] nella capitale cioè dell'antico regno longobardo; anche là i giudici, che sono intorno al trono reale, sono altresì *magistri*¹⁰², come i dottori di Bologna; anche là - come vedremo - dura lo stesso metodo esegetico derivazione genuina del bizantino, introdotto in Italia a' tempi di Giustiniano e diffuso anche nella Francia; e forse si deve attribuire alla scuola pavese la diffusione dello stesso sistema scolastico, in quella regione

§. 5. Ed ora volgiamoci ad un altro punto che è intimamente legato a quelli finora trattati, e cioè ai rapporti della scuola ravennate con Bologna e Pavia: questi potranno spiegarci come Bologna continui le tradizioni scolastiche ravennate; e quindi, per mezzo della precedente scuola, come l'opera de' così detti glossatori non sia che un ulteriore svolgimento del modo di studio, introdotto in Italia dalla coltura giuridica orientale.

⁹⁵ *Mon. Germ. Hist. Leges T. II.* p. 114. Privilegium scolasticum.

⁹⁶ Cfr. H. Deniffe *Die Universitäten des Mittelalters bis 1400* (Berlin 1885) I. p. 48 e segg.

⁹⁷ Savigny, III, p. 119-123, IV, 177-178.

⁹⁸ Nel libello di Pietro Crasso (vedi nota seguente) parlasi di *sacralissima privilegia*, cfr. *gl. acc. Dig. I. 1. 1.* sacerdotes quia ut sacerdotes sacra ministrant et conficiunt, ita et nos, *cum leges sint sacratissimae*.

⁹⁹ Ficker, *Forschungen*, IV, n. 80 p. 106-124. Ravenna a. 1080. Cfr. III, p. 112 e segg. Maassen, *Sitzungsb. der Wiener Ak. d. Wiss. (phil. hist. Cl.) Bd. 85 p. 227 e segg.*

¹⁰⁰ Landulfi, *histor. Mediol.* c. 45 (M. G. H. SS. XX. p. 40). Magister Guarnerius de Bononia, et plures legis periti populum Romanum ad eligendum Papam convenit, et quidam expeditus lector in pulpito S. Petri, per prolixam lectionem, decreta pontificum de substituendo Papa explicavit.

¹⁰¹ Cfr. Fitting, *Anfänge*, p. 108 nota (g).

¹⁰² Cfr. Fitting, *Zeitschrift, f. R. G.* VII (Weimar 1886) p. 61. e segg. *Anfänge* n. XVII p. 40 e segg. nota (c).

Dell'origine e dello svolgimento della scuola ravennate si ebbe occasione già di parlare; dobbiamo qui ripetere che uno de' caratteri essenziali di questa scuola è la connessione ch'essa ha con la coltura greca. Agnello, nel suo libro pontificale della Chiesa di Ravenna, dimostra che già a' suoi tempi (Agnello è nato nell'805) durava l'influenza greca, facilmente provata dai frequenti grecismi che adornano il suo stranissimo stile¹⁰³; egli ricorda un certo Ioanicio “*scriba peritissimus*” vissuto a' tempi dell'arcivescovo Teodoro (677-691) “*graecis et latinis literis - eruditus*”¹⁰⁴; costui era al servizio dell'esarca e, stando ad Agnello, per la sua somma perizia nello scrivere atti e documenti, sarebbe stato chiamato a Costantinopoli. Sia tutto ciò verità o leggenda, non è dubbio che questo racconto dimostra il mantenersi delle tradizioni bizantine a Ravenna, e l'importanza non lieve della conoscenza della lingua greca. V'era dunque a Ravenna un centro di coltura per mezzo del quale, fino dall'età giustiniana, poteva diffondersi, barbaramente latinizzata, l'opera delle scuole giuridiche orientali. L'Heimbach pubblicò nei suoi *anecdota* quella *summa codicis*, che è conosciuta dagli scienziati, sotto il nome di *summa perusina*¹⁰⁵; il suo editore ascrive [265] questo notevolissimo lavoro all'Italia greca¹⁰⁶; l'età sua sarebbe da porsi fra il VII° e l'VIII° secolo, a giudicare da una serie di parole proprie di quel tempo, nel quale andava elaborandosi dal sermo rusticus la nostra lingua¹⁰⁷.

Ma la *summa* non è un lavoro originale italiano: essa è una traduzione dal greco di uno quei tanti σύντομοι κώδικες de' quali è ricca la letteratura bizantina. Una serie di osservazioni prova la verità di questa affermazione. I libri della *summa* hanno questo titolo: *libri... constitutionum adnotationum codicum*; notisi che *adnotationes* è la traduzione latina di παραγραφαί, e che *codicum* (al plurale) accenna all'uso greco di chiamar così le somme. Evidenti sono le tracce della traduzione: talora è rimasta la parola greca accanto alla latina¹⁰⁸, o la parola è scritta secondo l'ortografia greca¹⁰⁹; ovvero tutta la frase latina è foggiate sulla greca, con molta analogia a quanto si trova nelle *summae* del codice, passate ne' Basilici¹¹⁰. È rimasta perfino la costruzione greca del neutro plurale col verbo singolare, in tanti luoghi, da togliere qualunque dubbio, se ciò sia un errore del copista, ovvero una propria e speciale costruzione, come abbiamo detto¹¹¹. Nella *summa* ricorre frequentissimo questo modo di citare: *require legem, lege ipsam legem*; letterale traduzione dei comunissimi: ζητει - ανάγνωθι bizantini¹¹².

Il lavoro non può essere stato fatto che in una provincia d'Italia, ove maggiore era la conoscenza della lingua greca; vale a dire, a Ravenna. Il Ficker ha molto acutamente

¹⁰³ Cfr. *Script. Lang.* (M. G. H.) p. 274.

¹⁰⁴ *Lib. Pontif. Script.*, cit. p. 356, c. 120.

¹⁰⁵ T. II. p. 1-144.

¹⁰⁶ p. XVII.

¹⁰⁷ p. XVIII-XIX. Ecco alcune di queste parole: *libertare* = manumittere; *infiscare* = confiscare; *capitaneum* = sors: *filiaster, filiastra*; *desusceptus* = apocha; *periculus*; *placilus*; *potis*.

¹⁰⁸ I. 4. 14. scolasticus (procurator) II, 1 1, 17 graece habet συκωφωντις. II. 7. 1. patronus scolasticus.

¹⁰⁹ IV. 18 5. Machedoniani senalusconsulti.

¹¹⁰ p. e. *Bas.* IX. 1. 1. ἔὰν δικαστής κελουση τόν έναγονόμενον καταλαβειν τίνα ὑπὲρ κεφαλαίου. S. *Per.* VII, 46, 1. Si iudicavit reddi *capitanea summa* et non de usuris firmum est.

¹¹¹ II. 3. 12; II. 21. 5; III. 42. 6; IV. 5. 9; IV. 21. 17; ecc. ecc.

¹¹² II. 36. 15; III. 36. 16-25; III. 37. 1. VIII. 39. 2; III. 36. 4; ecc. ecc.

osservato l'origine e diffusione di certe espressioni e parole tecniche giuridiche: fra queste egli ha particolarmente studiato la parola *causedicus*, cui assegna [266] un'origine romagnola¹¹³; nella nostra *summa* c'è appunto più di una volta questa parola¹¹⁴, come c'è l'altra italo-greca: *scholasticus* = *σχολαστικός*¹¹⁵, che è pure frequente nei documenti dell'esarcato e della pentapoli¹¹⁶.

La *summa perusina* prova dunque pienamente che i lavori orientali erano passati in Italia, in veste latina, per opera della scuola di Ravenna, in diretta comunicazione con l'impero. E vedremo, fra poco, che ciò può dirsi anche di altri lavori cosiddetti prebolognesi. Io non so poi, se sia stato osservato che il legislatore longobardo del 643 non solo si servì delle collezioni giustiniane, e specialmente delle novelle secondo la traduzione *vulgata*, nota ai glossatori, ma anche di somme del codice molto affini alla perugina, quando non si voglia ammettere che proprio questa abbia servito di tipo ai compositori dell'Editto. Un paziente confronto fra le espressioni giuridiche dell'editto e della *summa* rivela che l'Editto tolse molto dalla *summa*¹¹⁷; e in secondo luogo, prova che a Pavia le tradizioni ro- [267] mano-bizantine eransi mantenute ed

¹¹³ Ficker, *Forsch.* IV. p. 103 n. 475.

¹¹⁴ *causedicus, causeticus* II. 55. 4; V. 58. 1. VII. 45. 16.

¹¹⁵ I. 4. 14; II. 7. 1.

¹¹⁶ Ficker, IV p. 96. n. 69. A.1061; Fantuzzi *Mon. Ravennati* II. p. 67 a. 1026; IV. p. 200. a. 1036 ecc.

¹¹⁷ *Ed. Roth.* c. 3. et res eius infiscetur. / S. Per. Res ipsius infiscetur [I, 7, 1).

Roth. c. 6. Si quis in exercitum *seditionem* levaverit. / S. P. Qui *seditionem* in ecclesia fecerit... (1, 14, 4).

Roth. c. 25 : *iudex qui in loco ordinatus...* / S. P. *iudex ordinatus* (III, 1, 5).

Roth. c. 32. - Si nocte in curte alterus inventus fuerit et - occidatur a parentibus *non requiratur.* / S. P. Si quis nocturnis *in rem alienam incedat* - occisus ibi fuerit, *valet* (III, 27, 1).

Roth. c. 33. Si servus *in curte aliena noctis tempore* inventus fuerit - occidatur, *non requiratur.* / S. P. Si miles violentia agat mortuus aut vulneratus fuerit *non requiratur* (III, 27, 2).

Roth. c. 156. De filio naturale, qui de ancilla alterius natus fuerit et pater comparaverit eum, et liberum thingaverit, libertas illi permaneat. *Et si non libertaverit eum, sit servus...* / S. P. Si de ancilla natus fuisti et pater tuus servus te redemisti *sine liberiate*, servus (VII, 21, 29).

Roth. c. 228. De possessione. Si quis alium de rem mobilem aut immobilem pulsaverit, quod *malo ordine* possideat etc. / S. P. Si auctor tuus ex malo titulo possedit (III, 32, 11).

Roth. c. 229. Qui rem alienam asto vindederit. Si quis rem alienam - sciens rem alienam esse, non suam - transviderit - *in actugild eam restituat* - (composizione pel furto). Cfr. Roth 262. Pro furtum eas reddat. / S. P. Qui alienum servum citra domini voluntate vendidit, furtum admitit (VII, 26, 7).

Roth. c. 231 - *reddat pretium* - / S. P. - *pretium reddat* - (VII, 10,1).

Roth. c. 246, 247 / S. P. VIII, 13, 11; VIII, 15, 2; VIII, 16, 7.

Roth. c. 256. Si servuus dum in fuga est. / S. P. Fugitivus servus (VI. 1. (1. 2.3.)).

Roth. c. 261. Si servuus - nostriverit - / S. P. *Qui servum nutriendum accepit* (VI. 2. 15).

Roth. c. 270 / S. P. VI. 2. 20.

Roth. c. 274-5- / S. P. VI. 1. (3. 4).

Notevole è che il prezzo dei servi ed aldi è fissato da Rotari sulle tracce della cost. giustiniana VII. 7. 1. C. I. cfr. Roth. c. 76. 119 e segg. Il servo *probatas aut doctus* corrisponde ai servi che l'imperatore dice *aliqua arte praediti* : vale a dire l'espressione longobarda è tratta da una *summa* (*Sum.* Per. dice *sine arte*). Notevoli pure sono alcune frasi longobarde corrispondenti a quelle della *summa perusina*: per es. *Roth. res de quantas ausus fuerit jurare* (c. 367 cfr. c. 31-5. 362). *S. Per.* II. 58. 2. *qui non fuerit turare ausus*; III. 42. 4. *Si praesumis de obiecta iurare*. I confronti fatti dallo Stobbe fra queste frasi e le sassoni *darn be dar sin recht lo dun* (*Gesch. der d. R. Quellen* I. 1860. p. 127 n. 17) non hanno quindi nessun valore.

esercitarono un'influenza evidente sulla scuola di diritto romano, e, per mezzo di questa, su quella di diritto longobardo. Ora si comprende come Pavia si colleghi a Ravenna e a Bologna, quando si pensi che la base della posteriore elaborazione del diritto romano in Italia è in gran parte formata dalle tradizioni scolastiche bizantine. Le *exceptiones legum Romanorum*¹¹⁸, il *Brachylogus iuris civilis*¹¹⁹ sono indubbiamente lavori ravennati, che debbono la loro prima origine a qualche πρόχειρον bizantino. Nella forma in cui sono pervenuti a noi, recano le tracce delle varie scuole, attraverso le quali sono passati¹²⁰, senza però perdere, nel loro assieme, il loro primitivo carattere orientale. Dal- [268] l'Oriente dunque vengono a Ravenna, ove sono tradotte in latino, e vi si uniscono quelle tradizioni e cognizioni del classico diritto e della coltura occidentale, rimaste in Italia¹²¹; da Ravenna giungono a Pavia, nella quale, non ostante il dominio longobardo sopravvenuto, continua la scuola grammaticale e giuridica: i lavori bizantini servono di modello alla prima legislazione barbarica fatta in Italia (poiché l'editto di Teodorico e Atalarico è ispirato a principii tolti dalle leggi romane); e così anche il diritto barbarico s'insinua nei lavori originariamente bizantini¹²²; gli studenti, che, forse da più antichi tempi che oggi non crediamo e sappiamo, convenivano a Pavia¹²³, diffondono i vecchi encheiridia romano-greci in Francia, dando loro una forma definitiva, nella quale, come si disse, noi oggi li abbiamo. E questa la storia per esempio delle *Exceptiones Petri*¹²⁴. [269]

Vediamo di dare le prove di questa gravissima affermazione. Richiede molta diligenza lo studio del modo, secondo cui Occidentali ed Orientali citano le leggi delle collezioni giustiniane.

In Oriente ne conosciamo due principali, il primo è proprio della scuola, il secondo

¹¹⁸ Savigny, *Op. c.* II p. 321 e segg.

¹¹⁹ *Ed.* Böcking (1829).

¹²⁰ Ciò fu ampiamente provato dal Ficker e dal Fitting nelle citate opere. L'impronta della scuola pavese è rivelata nelle *Exceptiones* dai nomi *Pietro e Martino*, dati all'attore e convenuto, secondo gli usi pavesi (*Except.* I. 9. p. 337. *De licentia mulieris* e *Roth.* c. 204. *Exc.* I. 15. p. 328 *Causae*, quibus parentes liberos exheredare possunt sunt *hae: e Roth.* c. 168-9. *Exc.* III. 45 e *Roth.* c. 324. Cfr. *Exc.* III, 43. = *Roth.* c. 311 *lucrandi animo. Roth.* c. 322. *De canis incetatus. Exc.* III. 47 *De incitatione canum alterius.* ecc. Il prologo è opera francese, come pure accennano alla patria del compilatore i noti luoghi I. 17; I. 20 ecc. ecc. Mentre le tracce della scuola grecoravennate si trovano nella forma di citazione (p. 342, 357, 358, 359, 360, 369), in certe glosse innestate nel testo (per es. p. 362.I. 29. *sortem = caput et usuras*); in certe espressioni scolastiche p. e. *unum pro certo scias*; nella forma in cui sono compendiate le leggi, e nelle citazioni dei libri sacri cfr. p. 408 IV. 9. È da osservarsi che la definizione del lucro (*Conrat, Ep. ex reg.* p. CXCV. - *Arch. Giur.* XXXIV p. 112. *Gloss. Col. n. 43*) appare nelle sue varie applicazioni anche nelle leggi longobarde; cfr. *Roth.* c. 311. *Exc.* III. 43. *Exposit. ad lib. pap. Karol. M. 101*; cioè *come adquisitio alienae rei sine compensatione*. Il *Brachilogo* contiene una legge di Lodovico il Pio (ed. p. 132. IV. 4. §. 18). Un altro indizio della scuola longobarda ci è dato dal luogo II. 21. §. 5. L'influenza ravennate si rileva dal modo con cui sono compendiate e citate le leggi, e dai ricordi della scuola rettorica cfr. IV. 9. 4.

¹²¹ Cfr. *Brach.* IV. 9. 4. La citazione dei personaggi della *Giugurtina* non poteva essere fatta che in Occidente: così dicasi nei vari lavori occidentali le allusioni a Cicerone, a Prisciano, a Boezio. Cfr. Chiappelli, *Glossa pistoiense*, p. 16.

¹²² È noto poi che l'editto longobardo *Rotariano* fu tradotto in greco, nel mezzogiorno d'Italia.

¹²³ Cfr. Fitting, *Zeitschr. f. R. G. d. Sar. Stift.* VII. (1886) R. *Àbth.* p. 66 e segg.

¹²⁴ L'autore del rifacimento dice a Odilone: *Quicquid noviter inventum ac tenaciter servatum, tibi Odiloni – revelamus*; la prima parte contiene una bugia solenne, ma sta invece la seconda.

della pratica. Il primo consiste in questo: i Digesti sono citati secondo la ripartizione di essi in tanti libri singolari: per es. βιβ. δ. των iudiciis τιτ. γ'. διγ ις¹²⁵ = libro IV del libro singolare de iudiciis; titolo III, frammento o legge XVI. E, come avverte benissimo il Ferrini, per iscopo scolastico non è dimenticata l'iscrizione del frammento, dalla quale si sa chi ne sia l'autore e a quale opera appartenga¹²⁶. Delle istituzioni si citano ordinariamente il libro e il titolo; per es.: ἐν τῷ τίτ. de actionibus soggiungendovi il libro της δ.'inst. In quanto al codice, abbiamo il seguente modo di citazione: β. δ. τοῦ κώδ. τίτ. de compensationibus διάτ. (cost.) ια'; β. β. γ'. τοῦ κώδ. τι. de hered. Pet. διατ. τελευταία οὔσα. Dalla quale ultima forma appare che, invece dal numero della costituzione, si tende a porre le prime parole iniziali della legge; lo stesso troviamo anche per le Pandette¹²⁷. L'altra forma è quella più semplice per numeri de' libri, titoli e leggi o frammenti, che riteniamo specialmente in uso nella pratica, giacché il citare con le parole iniziali (ἤς ἢ ἀρχή *edicto quidem*) suppone una completa e diretta, conoscenza delle fonti¹²⁸.

Nei Basilici poi la legge è citata con la parola κεφάλαιον (τίτ. πεμπτον κεφ. δέκατον ὄγδον) cioè *caput* o *capitulum*, ma questa forma di citazione per capitolo è senza dubbio anteriore ai Basilici; anche i paragrafi dei procheira forse erano citati, secondo la loro suddivisione in κεφάλαια. In Occidente troviamo la riproduzione esattissima del modo di citare le leggi. Incominciamo a notare la forma di citazione scolastica, abbastanza esatta, nella glossa torinese¹²⁹, e [270] quella *numerica* in questo stesso ed in altri antichi lavori giuridici¹³⁰; anche il modo di citare per titolo e parole iniziali (che è, com'è noto, ritenuto ordinariamente proprio della scuola bolognese, mentre invece è pur greco) trovasi nella summa perusina¹³¹, nella glossa di Colonia¹³², in una lettera di S. Gregorio Magno insieme ad altre citazioni numeriche¹³³; come pure la citazione per *capitula* è comune alla scuola pavese, che l'alterna col sistema *numerico* e per lettere iniziali¹³⁴, e ad altri lavori prebolognesi¹³⁵. Nessuna forma di citazione è adoperata esclusivamente, ma però in tutta la letteratura prebolognese il sistema *numerico* ha il sopravvento sugli altri, proprio come avveniva in Oriente¹³⁶; ciò che dimostra ancora una volta la connessione fra le due scuole d' Oriente e d' Occidente. Da questa forma numerica svolgesi la citazione imprecisa, tanto frequente nel medio evo: *legitur in Digestis, in codice, in libro*

¹²⁵ Ferrini, *Scolii inediti*, passim. *Bas.* I, p. 374 τοῦτο γὰρ εὐρήσεις ἐν τῷ ζ' τῶν de iudiciis βιβ. τίτ. α. διγ. ια'.

¹²⁶ Op. c. p. 14 e segg. E così anche in Occidente. *Except.* I, 40. *Marcianus lib. II Inst.* ecc. ecc.

¹²⁷ *Bas.* I, p. 588. ἐν τῷ μ'. διγ. τοῦ παρόντος τίτλου ἐν ἐν τῷ θεμ. οὗ ἢ ἀρχή: πατήρ ὁ τὴν προῖα κ. τ. λ.

¹²⁸ Ed è anche una forma di citazione meno comoda, mentre quella coi numeri è molto spiccata. Cfr. le citazioni di Teodoro Ermopolitano nella sua *Summa* delle Novelle. *Zachariae v. L. Anecdota* p. 1 e segg.

¹²⁹ *gl.* 1. (Savigny. p. 479). Hoc libro primo pratorum titulo V. Dig. lege 5. (septima); *gl.* 113. Sicut libro tertio de iudiciis Digestorum invenies (p. 439).

¹³⁰ Cfr. *gl.* n. 130, p. 441. Cfr. Conrat, *Ep. ex. reg.* p. LXXV, segg.

¹³¹ I, 9, 10. *coelicolorum nomen*; III, 2, 12 *ancillae* etc.

¹³² *Arch. giur.* XXXIV, p. 103, ut capitulo VI libri codicis legitur: *aureorum usus*.

¹³³ *Ep.* XIII. 45. T. II. p. 1252. *Pand.* XLVIII ad leg. maiest. lege *famosi*.

¹³⁴ Ficker, III, p. 115 (*Forsch.*).

¹³⁵ Come per es. nella glossa Torinese.

¹³⁶ Frequentemente si trova nell'ἐρμηνεία (*Bas.* I, p. 395, 405 ecc. ecc.) questa forma di citazione.

Novellarum ecc. ecc.¹³⁷, poiché di mano in mano che si ricopiavano i manoscritti, facilmente si dimenticavano i numeri dei libri e dei titoli, e così a poco a poco restò l'indicazione unica della parte del corpus iuris, a cui il passo si riferiva¹³⁸. Anzi può darsi che il modo di citazione, per titolo e per parole iniziali, sia uscito vittorioso nella lotta con gli altri metodi, perchè anche la negligenza o la fretta del copista non potevano sopprimerlo del tutto, come sarebbe certo avvenuto d'una serie di numeri. Se così è realmente, non si può più pensare come ha fatto il Ficker, ad una derivazione della citazione bolognese da quella che si trova a Pavia¹³⁹; le varie tradizioni scolastiche italiane riposano su quelle bizantine, quindi possono essere benissimo fra loro parallele, come quelle che [271] hanno una comune origine. Gli stessi lavori greci erano noti a Ravenna e a Pavia nella loro traduzione latina, quindi l'attività scientifica era guidata dal metodo della scuola orientale.

§. 6. Conviene ora notevolmente allargare il nostro tema, per offrire tutte quelle prove, che sono richieste per l'accettazione d'un'opinione, che a prima vista sembra arrischiata. Le relazioni fra Ravenna e Pavia, spiegate nel modo esposto di sopra, ci conducono ad altre osservazioni intimamente legate col principale punto della questione. Fra la glossa Accursiana e le altre prebolognesi esiste una certa relazione, palesata da identità di metodo, di criteri scientifici e di coltura. Mi limito a ricordare alcuni passi paralleli delle glosse Accursiana, torinese¹⁴⁰, pistoiese¹⁴¹, di Colonia¹⁴² ecc.

¹³⁷ Chiappelli, *Glossa Pistoiese*, p. 13.

¹³⁸ La citazione per *capitulum legis* non è rara nelle opere prebolognesi. Conrat, *Arch. Giur.* XXXIV, p. 105 *ut capitulo VI libri*. Cfr. altri esempi. Conrat, *Ep. exact. reg.* p. CCXXVIII.

¹³⁹ *Op. e. l. cit.*

¹⁴⁰ Chiappelli, *Studio Bolognese*, p. 98 e segg.

TOR.

I. 13, 4 v. compluribus

I. 19, v. si perfectae

I. 20, 7. v. iudicio

I. 21, 2. v. post tempus

Acc.

I. 13, 4 v. compluribus

I. 19, v. vi pefectae

I. 20, 7. v. tutelae iudicio

I. 21, 2. v. post tempus ecc. ecc.

¹⁴¹ Chiappelli, *Op. c.* p. 103-104.

PIST.

651) v. auri sacra fames

654) v. afflatus

658) v. opinione

663) v. subactis

¹⁴² COL.

I. 2, 5. v. consuli.

I, 2, 6. v. ei

I. 2, 6. v. in eum

I. 5, 1. v. vindicta

ACC.

l. 3,30 v. sacra

l. 4, 3 v. affatus

l. 7,21.v. opinione

l. 29, 3 v. subactis

ecc. i quali luoghi provano assolutamente che la così detta glossa magna in gran parte non è lavoro originale dei glossatori: le relazioni della glossa accursiana con la torinese non si possono spiegare, senza ammettere, che non piccola parte di quel monumento giuridico sia soltanto modificato, aumentato dai glossatori, ma nelle sue linee generali sia rimasto lavoro bizantino. Quando vennero in Italia i libri giustinianeî, non vennero soli, furono accompagnati dai lavori delle scuole orientali; i codici stessi contenevano la forma più elementare di questi lavori, cioè la glossa: e dove [272] arrivavano i manoscritti delle leggi, anche arrivavano le glosse. Coll'andar del tempo, le interpretazioni famose degli antecessori di Costantinopoli e Berito dell'età giustiniana furono dai Ravennati tradotte e adattate alle leggi, e così diffuse per tutta l'Italia. Fatta questa in gran parte longobarda, rimaneva greca Ravenna, per più d'un secolo e mezzo, e da Ravenna la coltura greca poteva continuare a passare anche nell'Italia barbarica. Tutto ciò l'abbiamo già detto e ripetuto. Notisi ora che il periodo più splendido delle scuole bizantine è quello de' tempi giustinianeî; l'Italia rimase abbastanza tempo sotto la dominazione greca, per avere dall'Oriente i frutti di questa fiorente coltura. Fu la seconda invasione dell'ellenismo, quasi del tutto ignorata fino a' dì nostri. Se per un istante si ammette tutto questo, si comprende altresì che anche i lavori pavesi, e specialmente l'*expositio* famosa, sono in diretta connessione con gli altri fin qui ritenuti bolognesi. Tutte queste glosse o interpretazioni più ampie sono derivazioni delle orientali. Né ci possiamo meravigliare, giacché lo stesso editto longobardo, ripetiamo, ha per fondamento principale un lavoro bizantino. Ammessa una tale derivazione orientale, tutto diventa piano e facile, e l'origine dello studio [273] di Bologna può essere studiata e cercata, con ben altri criteri diversi da quelli fin qui seguiti. Come ognuno vede, io debbo restringermi a dare le prove non dubbie di questa derivazione; non impredo quindi uno studio comparativo dei lavori occidentali ed orientali, ma soltanto ho in mira di fornire altre prove di quelle fin qui addotte.

Le notizie che abbiamo intorno alla glossa accursiana sono molto confuse ed incerte¹⁴³; noi non conosciamo che materiali abbia precisamente usato il suo, o diremo meglio, i suoi compilatori¹⁴⁴. Tratto, tratto qualche sigla ci ricorda che una certa spiegazione, o interpretazione od opinione è dovuta a Yr. M. P. ecc. sigle di antichi glossatori¹⁴⁵. La glossa talora è una traduzione del testo, cioè un rifacimento della legge

ACC.

I. 2, 5. v. consuli.

I, 2, 6. v. ei

I. 2, 6. v. in eum

I. 5, 1. v. vindicta ecc. ecc.

Cfr. altri confronti diligentissimi istituiti dal Chiappelli stesso fra la glossa vat. al Brachilogo e l'accursiana p. 101-2.

¹⁴³ Cfr. Landsberg, *Die Glosse des Accursius u. s. w.* (1883) p. 1 e . segg. Savigny, III §. 91 (Accursius und die Glosse, p. 262 e segg.).

¹⁴⁴ Ed amo ripetere le giuste parole di Roffredo: Verum quia in legibus nostris fit furtum sine culpa laudabile, et opes et glossas quas fecerunt doctores antiqui mortui iam multis retro temporibus, viventes Doctores et Domini sibi appropriant et adscribunt ut consequantur laudem Scholarium, gloriam omnem et favorem (*pr. quaest, sabb.*).

¹⁴⁵ Lo stesso troviamo nelle altre glosse : cfr. Fitting, *Glosse zu d. Exc. Leg. R.* (1874) p. 7 e segg. Chiappelli, *Studio Bol.* p. 64 e segg. Ma meno note AG ; Arrianus Bar. F. S. Sy. ecc. ecc. e così presso i

in linguaggio più chiaro e più piano: e questa traduzione spesso ha una strana affinità con qualche τὸ κατὰ πόδας della scuola giustiniana; talora offre le solite interpretazioni, qualche volta d'indole grammaticale, e talora esegetica. Non sono, infrequenti le domande ossia la *tesi* di una questione, annunciata dal *quaeritur* tradizionale, a cui corrisponde la *Responsio*; come anche l'esposizione di principii controversi, di cui, dopo l'annuncio degli argomenti pro e contro, si dà la *solutio*, parola che è perfettamente la λύσις bizantina. Come le domande (*quaeritur*) e le risposte della glossa sono le tracce palesi del metodo dialettico orientale scolastico, che si fonda sulle ζητήσεις, sulle ἐρωτήσεις, e sui μάθε, di cui sono pieni le interpretazioni e gli scolii.

Ancora nel sistema de' glossatori, si è voluto vedere le prime tracce della così detta scolastica, che trae dalle frequenti distinzioni la forza dell'argomentare, e la soluzione de' problemi: ma le ana-[274] logie fra i lavori occidentali ed orientali sono forti ed intime; trattasi quindi di un solo metodo esegetico, che domina, da una parte e dall'altra, l'Europa. In ambedue le scuole, la legge è divisa in tanti principii che si numerano così: *primum*; *secundum* etc.; si nota il valore di ciascun principio, se dev'essere preso in senso speciale o generale, in quanto essi contrastino fra loro, o s'accordano con leggi precedenti. Chiunque apra la glossa e i Basilici, può trovare esempi di queste mirabili corrispondenze, ed altre ancora affatto tipiche e sicure, per provare la nostra tesi.

L'indole di queste ricerche essenzialmente storiche non esige che si proceda a lunghi ed estesi confronti fra la glossa accursiana e i lavori dell'età giustiniana: basterà che arrechiamo tali e tante prove dell'identità di molti luoghi delle elaborazioni giuridiche occidentale ed orientale, quante bastano a togliere qualunque dubbio sulla verità di quel che si disse.

OCCIDENTE (*gl. acc.*)

(I) D. I. 1. 1. [iustitia] est antem *ius* a iustitia, sicut a matre sua [ergo fuit primus iustitiam, quam ius]

(II) D. I. 1. 10. [iustitia] *constans* - quia ipsa retribuit cuique secundum opera sua.

(III) D. L. 16. 46. [libertina] dummodo honeste vivat.

(IV) D. L. 17. 153. [fere] Sed quare dicit *fere*? R. quia et delinquendo quis obligatur, non tamen contrario delicto liberatur.

ORIENTE

Bas. I. p. 35. Ἡ δικαιοσύνη - μᾶλλον ἐστὶ αἰτία καὶ μήτηρ τῶν νόμων

Bas. I. p. 35 - ἐχάστω τὸ ἴδιον ἀπομνέμουσαν

Bas. I. p. 64 [matremfamiliam] ἦτοι οὐκ οὐκ δεσπότην δεχόμεθα τὴν μετὰ τοῦ σεμνοῦ βίου οὔσαν.

Bas. I. p. 79. τὸ σχεδὸν διὰ τοῦτο προσκειῖται, ὅτι ἐν τῷ δανείῳ οὐχ ᾧ τρώπῳ ἐνεχόμεθα, διὰ τοῦ αὐτοῦ ἐλευθερούμεθα.

Longobardi Da. Do, Elc. Ro. TW. ecc. Pertile, *Storia del dir. it.* I, p. 253 (*nota*) e Boretius, M. G. H. LL. IV. p. LIX. Noto specialmente il segno θ che ha qualche analogia col ϑ greco. Ed è strano che Sigifredo giudice e professore pavese si firma in greco, e così anche Valtari; cfr. Ficker, *Forsch.* III, p. 49. 50.

(V) D. L. 3. 159 [ex pluribus] Eadem res potest mihi deberi ex plurius causis; ut is res alienam mihi legata fuerit, eamque postea emam, debebitur mihi ex causa legati, et ex causa emptionis, et utramque potero intendere actionem, ut *Inst. De leg.* §. si res al. [275]

(VI) D. L. 17. 156 [plus iuris]. Si mihi fundum vendideris et tradideris, quod iuris habes in me transfers ... et si hic fundus servitutem debba, et ego servitutem debebo.

(VII) D. XXII. 6. 1. §. 4 [ignorantia] Dividit ignorantiam; quia alia facti et haec excusat [id est non nocet]; alia iuris et haec non excusat [id est nocet]

(VIII) D. XXII. 6. 4. [iuris ignorantia] Ecce enim fructuarius ancillae putans ad se eius partem pertinere, iure usufructus vendidit et tradidit bona fide usucapio emptori accipienti procedit. – Non prodest ipsi ignoranti vel erranti, sed alii [scil. emptori].

(IX) D. IV. 8. 52. [arbitro] sine die.

(X) D. III. 1. 1. §. 5 [captivis] Appius cum enim Graeci Romam obsedissent et Pyrrhus Achilleides, filius Achillis, multos ex Romanis capisse, et haberent Romani consilium an eas redimerent, Appius iste coecus iudicavit non redimendas; quo audito, *durum* Graecis visum fuit.

(XI) D. III. 3. § 3 [salent] scil. Curatores.

Bas. I. p. 79. ζήτει Ἰνστ. Β' τιτ. κ Τυχὸν ἐπεγγείλω μοι πολῆσαι τὸν Γρηγοριανὸν ἀγρὸν. τὸν αὐτὸν ἐληγατεύσε μοι Πέτρος ἰδοῦ, χρεωστεῖται μοι ἀγρὸς ἐν δύο αἰτιῶν, ἐξ ὧν καὶ ἀγωγαὶ δίτται μοι εἰσιν. [275]

Bas. I. p. 79. Ἀγρὸν εἶχον ἐγὼ καὶ παρηχωρησέ μοι ἄλλος τὴν δουλείαν ἐν τῷ ἀγρῷ αὐτοῦ, ἐπώλησα τὸν ἐμὸν ἀγρὸν - εἰ δὲ παρεχωρηθῆ τῷ ἀγρῷ μου συμπιράσκει καὶ αὕτη

Bas. I. p. 82. Τῶν ἀνθρώπων οἱ μὲν φάκτου, οἱ δὲ νόμον ἀγνοοῦσι καὶ οἱ μὲν ἀχτου ἀγνοῦντες, συγγινώσκονται [ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον] οἱ δὲ νόμων ἀγνοῦντες οὐ συγγινώσκονται.

Bas. I. p. 82, Ὁ δὲ θεράπαιναν ἔχων, χᾶν νομίζη τὸν ταύτης τοκετὸν εἰς ἑαυτὸν ἀνήκειν, καὶ βόνα φίδε αὐτὸν νεμηθῆναι, οὐ δύναται οὐσουκαπιτεύειν, οἷα δὲ νόμον ἀγνοήσας.

Bas. I. p. 324. πλὴν εἰ μὴ ἄρα ῥητὴν ἡμέραν ὠρίσεν ὁ δεβίτωρ τῆ καταβολῆ.

Bas. I. p. 326. Εὐρεθεῖς γὰρ ἐν τῇ δημοσίᾳ τῆς συγκλήτου συνόδου, τραχυτάτην ἀπεφῆνατο γνώμη περὶ τῶν αἰχμαλώτων οὓς πύρρος εἶχειν ὁ Ηπειρώτης τοῦτου γὰρ βουληθνέτος ἀποδοῦναι τοὺς αἰχμαλώτους, εἰ Ρωμαῖοι προσήματο περιφρονῆσαι δὲ τῆς τῶν αἰχμαλώτων ἀναιρέσεως ἀπεφῆνατο.

Bas. I. p. 331. Εἰώθασι ...

(XII) D. III. 13 [funguntur] ut tutore et curatores.

(XIII) C. II. 6. 6. [negatio] *et eodem tempore*, sed diverso enim tempore [276] potest, secundum quosdam, ut supra *de assess.* Nemo circa principem; [quod non placet]

(XIV) D. II. 14. 17. §. 1. *gl.* ex causa mutui.

(XV) D. II. 14. 17. §. 2 [actio] S. hypothecaria.

(XVI) *stessa gl.* Qualiter autem tollatur hypothecaria, sic breviter VETERES distinxerunt, quia aut remittit creditor pignus; et tunc ipso iure; aut debitum et tunc per exceptionem tollitur, ut hic. [Nos autem secundum Io. plenius distinguemus etc.]

(XVII) D. III. 3. 1. [aliena] Sed nonne quoque dicitur in rem suam? Ut i. eo. si quis in rem suam R. Improprie dicitur [ac si diceretur homo mortuus].

XVIII) C. VI. 24. 7. [frater] Quae est ratio quod fratrem non possum adoptare [id est aliquem extraneum loco fratris]? R. quia adoptio imitatur naturam [ut Inst. de adopt. §. minorem]. Sed hoc naturale est, quod frater o fratre non nascatur [277]; ergo adoptari non potest aliquis in fratrem.

κουρατωρες διδοσθαι ...

Bas. I. p. 331. ὡς οἱ ἐπίτροποι.

Bas. I. p. 335 (Taleleo). Εἴ τις Βούλεται δικολόγος εἶναι, μὴ [276] αὐτὸς ἐν τῇ αὐτῇ ὑποθέσει καὶ διχολογεῖτο κ. τ. λ. (ἐντῷ κατὰ ποδας) Μέγηνησο δὲ καὶ ἐν τῷ ἀβιβλίῳ κειμένων, τὸν συνεδρεύοντα δικυλόγον μὴ συνηγορεῖν παρὰ τῷ ἄρχοντι, παρ' ᾧ συνεδρεύει.

Bas. I, p. 586 (Cirillo). Ἐὰν δανείσας σοι ἐνομίσματα.

Bas. I, p. 587 (Anonym.) ἡ δὲ ὑποθηκαρία. Cfr. *Bas.* XI. 1. 17. §. 2.

Bas. I, p. 587. τουτέστιν, εἰ καὶ μὴ γένηται σύμφωνον προτοτύπως περὶ τῆς συμπαθείας τῆς ὑποθήκης, συμφωνηθῆ δὲ τὸ χρέος, διὸ καὶ ἡ ὑποθήκη συνέστη, συναίρειται αὐτὴ ὡς παρακολούθημα. Ὅτε γάρ ἡ ὑποθηκαρία διὰ πάντων συγχωρηθῆ, οὐκ αὐτῷ δίκαιῳ ἀναιρεῖται, ἀλλὰ διὰ παραγραφῆς πάντου, διὰ τὸν τὴν ὑποθηκαρίαν συναρμόττεσθαι οἰονεῖ τῷ πρωτοτύπῳ συναλλάγματι, τυχὸν τῷ δανείσματι.

Bas. I. p. 359 (Anonym). Οὐκοῦν in rem suam οὐκ ἔστι προκουράτωρ καίτοι λέγει αὐτὸν προκουράτωρα καὶ δεσπότην βιβλ. β.' tit. ιδ.' διγ. ιγ.'

Συντ. τῶν κανόνων. V. pag. 426. Leunclav. *Ius gr. R.* (Franc. 1696) I. p. 315. *Resp. Demetrii Chomateni* (c. a. 1203) *Proch. Auct.* p. 84. VIII. 85. Cfr. Harmenop. ed. *Heimbach* IV. 8. 7. p. 515. Ἡ θέσις γὰρ μιμεῖται τὴν φύσιν, ἡ φύσις [277] δὲ υἱὸν μὲν ἐπιγιγνώσκει διὰ γεννήσεως, ἀδελφὸν δὲ οὐδαμῶς, ἡ φύσις

οὐ πέφυκεν ἀποτίκτειν, ἄρα καὶ ἡ θέσις
ὡς μιμουμένη τὴν φύσιν οὐκ ἐξισχύει
πρὸς ποιήσιν ἀδελφότητος¹⁴⁶.

Dal piccolo ma fedel saggio delle corrispondenze fra alcuni luoghi della glossa accursiana e delle opere bizantine, sembrami che si possa dedurre con tutta sicurezza che la perfetta identità del metodo, dell'esegesi, degli esempi prova l'influenza dell'Oriente sull'Occidente. Questi studi condotti su più larghe proporzioni, e con severo scientifico, certo potranno far giustamente apprezzare la parte e de' nostri glossatori, e quel che essi devono alle antiche tradizioni scuola. Noi vediamo intanto dal n. I dei nostri luoghi paralleli, venir dall'Oriente l'idea che la giustizia è la madre del diritto, concetto infatti che rivela alcunchè di orientale, di immaginoso, punto armonizzante con le fredde immagini d'Occidente. Crederei che anche i non rari accenni all'antico testamento, che non sono pochi nella glossa debbano essere di provenienza greca¹⁴⁷. È noto infatti l'influenza che ebbe la Bibbia sulla legislazione bizantina. Il n. XVI, è uno dei pochi luoghi, nei quali anche la tradizione pare abbia conservato memoria delle dottrine *de' veteres*, che non sono gli immediati predecessori d' Irnerio, ma gli antichi professori dell'età giustiniana¹⁴⁸. Come pure i nostri luoghi (p. es. n. XII) rammentano antiche dottrine basate su determinate leggi, che ora però non sono più accettate: esempi non infrequenti di questo mutamento di opinioni occorrono nelle fonti occidentali, ove appunto si parla dell'antica teoria, opponendo ad essa la nuova¹⁴⁹. Un' importanza grandissima ha il n. XVIII. È la glossa della così famosa sull'affratellamento. La ragione addotta dalla glossa e da Demetrio Comateno sono affatto identiche, espresse quasi con le stesse parole. Ora si osservi che Demetrio, arcivescovo Bulgaro visse fino a' primi anni del secolo XIII. Dunque parrebbe che il trovarsi un suo responso nella glossa, dovesse provare che le relazioni fra l'Oriente e l'Occidente si mantenessero ininterrotte almeno fino a lui. Ma ciò è una mera apparenza. Demetrio compilò i suoi responsi, servendosi di alcune somme antiche, le quali raccoglievano le vecchie dottrine scolastiche: gli studi dello Zachariae e del Zhisman hanno accertato che P arcivescovo bulgaro non fa che ripetere e

¹⁴⁶ Altri esempi: *Gl. D. III. 1. §. 8 [absolutus] Scilicet a principe. Alii dicunt a praetore et dicunt Pomponium - male dixisse. Cfr. Ἐν τῷ δ. δτγ. τθ. τίτλ. τοῦ μη. β. βλ. ψησί, μόνον τὸν βασιλέα δτδόναι ἐξορίας ἀποχατάστασιν. Enantioph. Bas. I. p. 329.*

Gl. D. III. 1. 3. [quibus] – Bas. I. p. 331. Anonym.

» D. III. 1. 36. [edicti] – Bas. I p. 331. *Sch.*

» » » [distinctio] – Bas. I. p. 332. *Enantioph.*

» D. III. 1. 9. [quidam] – Bas. I. p. 332. *Interpr.*

» D. III. 3. 2. [certus] – Bas. I. p. 361. *Enantioph.*

» D. XXXI. 1. 57, [suis] – Bas. III. P. 241. *Sch.*

» C. II. 7. 1. [docueris] – Bas. I. p. 346. *Taleleo ecc.*

¹⁴⁷ *Gl. acc. D. t. 1. 1. [quod natura] i. deus. - Nota ius nat. quatuor modis dici. Primo lex Mosaica etc. Cfr. glos. Tor. (Savigny, II, p. 448) n. 198, ecc. ecc.*

¹⁴⁸ Cfr. Chiappelli, *Studio Bolognese*, p. 46 e segg.

¹⁴⁹ Ciò è sempre fatto con le parole: *sed hodie, sed nos secundum X* etc. Forinola anche questa greca: cfr. *σήμερον δὲ κατὰ* (per es.) *τὴν νεαρόν.*

coordinare precedenti lavori giuridici¹⁵⁰. Questo fatto ci dice anche un'altra cosa: gli scolii, i commenti, le interpretazioni che troviamo nei Basilici, in gran parte, sono produzioni dell'età giustiniana: poca è l'elaborazione posteriore e facilmente riconoscibile, poiché essa si riferisce non già alle Collezioni giustiniane, ma al testo dei Basilici. Ed anche la parte che sembra, per questo criterio di distinzione, nuova, forse non è che una ripetizione di concetti e di esempi tratti dai libri dell'epoca di Giustiniano, e che non sono giunti a noi.

Lo stesso ragionamento possiamo estendere a quella serie di lavori bizantini, che sono attribuiti ad un'età post-giustiniana: resta sempre l'antico fondamento, anche dopo le non essenziali modificazioni introdotte in quelli, con l'andar del tempo. Resta, voglio dire, l'indole esegetica e dogmatica di essi; le aggiunte hanno unicamente riguardo alle mutazioni, che quasi insensibilmente alterano l'antico diritto.

È d'uopo soggiungere un'altra osservazione: abbiamo veduto sorgere in Occidente una quantità di lavori giuridici, il cui titolo e contenuto meriterebbe certo un maggiore studio che qui non si possa fare: uno studio comparativo fra essi e le opere delle scuole bizantine. In Oriente troviamo una strana e singolare corrispondenza delle [279] produzioni scientifiche colà sorte, con quelle che sono ordinariamente attribuite all'Occidente. Là abbiamo σύντομοι e συνόψεις delle varie fonti giuridiche: qui pure abbiamo *summae ed exceptiones*; le scuole bizantine ci danno trattati de' termini - αἱ ῥοπαὶ - e delle azioni - αἱ ἀγωγῶγαί - e le nostre quelli « *de actionum varietate et vita seu longitudine* »¹⁵¹. Possediamo un libro orientale intitolato τὸ τῶν ἐναντιοφανῶν μονοβιβλίον, che diventa, grazie all'ignoranza degli scolasti, uno scrittore noto sotto il nome di Ἐντιοφανῆς, ed uno occidentale che pare ispirato da uno stesso concetto, e detto *Dissensiones dominorum*¹⁵². Nel primo si raccolgono le antinomie del digesto, del codice delle novelle, ed anche le varie opinioni dei professori¹⁵³; nel secondo le diverse opinioni attribuite agli antichi giureconsulti¹⁵⁴. Il conosciutissimo trattatello *Quaestiones et monita* trova il suo tipo primitivo nelle ζητήσεις ed ἐρωτήσεις orientali; come la *Concordia de singulis causis* di diritto longobardo, ed attribuita a Lupo (817-55)¹⁵⁵, in quel genere di lavori orientali, aventi per iscopo di accordare fra loro le varie parti della legislazione giustiniana¹⁵⁶. Perfino i glossari giuridici, per ordine alfabetico (τὸ

¹⁵⁰ Cfr. Zachariae v. Lingenthal, *Gesch. d. gr. röm. Rechts* p. 36, nota 11.

¹⁵¹ Fitting, *jur. Schrift*, p. 12S e segg. (cod. Haenel). Le ῥοπαὶ (momenta) sono così intitolate: περὶ χρονικῶν διαστημάτων ἀπὸ ῥοτῆς ἕως ἑκατὸν ἐτῶν. Nel trattatello pubblicato dal Fitting, il compilatore occupasi della prescrizione e dell'azione, in quanto cioè questa è prescritta entro un certo termine, p. 128 §. 7. *Temporales* etc. Si comincia anche qui dal minor termine e si va fino a cento anni §. 37.

¹⁵² Cfr. l'ed. dell'Haenel, Lips. 1834. Cfr. Savigny, §. 86, p. 245 e segg. Larga messe di risultati può dare un esatto e paziente raffronto delle dissensioni d'Occidente con le Orientali. Cfr. Mortreuil, 1, p. 293 e segg. L'anonimo sarebbe il così detto Enantiofane? Cfr. *Bas.* VI ed. Fabrot, p. 251; Mortreuil, p. 295 nota (6).

¹⁵³ Cfr. *Bas.* II, p. 122, 129, III, p. 300. L'Enantiofane cita le opinioni dei giureconsulti dell'età giustiniana (Teofilo, Doroteo, Stefano ecc.).

¹⁵⁴ Sulle varie *quaestiones* cfr. Savigny, 1. c. §. 90.

¹⁵⁵ *Ed.* Bluhme M. G. H. LL. IV, p. 235.

¹⁵⁶ Cfr. Heimbach, *Anecd.* II. *Coll.* XXV *cap.* p. 145 e segg. Διατάξεις νόμων πολιτικῶν - συνηγοροῦσαι etc.

στοιχεῖον)¹⁵⁷, che appaiono in Oriente, non sono sconosciuti al medio evo occidentale¹⁵⁸. Ripeto che tanta corrispondenza non può essere casuale; i giureconsulti italiani seguono l'indirizzo avuto [280] dall' Oriente; svolgono, completano, modificano i lavori bizantini, ma non ne abbandonano così presto il tipo caratteristico. Solo la scuola dei colti inaugura, col pieno risorgimento degli studi, il metodo nuovo, che è gloria purissima italiana.

Ammesso questo, tutta la storia del diritto romano nel medio evo deve essere rifatta con altri criteri; bisognerà separare il tradizionale dall' originale, l'opera italiana dall' opera bizantina. Né, lo credo fermamente, l'importanza delle scuole italiane scemerà, perché la scienza, vigile indagatrice della storia del diritto romano, ha ricondotto il movimento scolastico italiano alle sorgenti greche; anche queste, come si accennò, continuano le tradizioni della classica giurisprudenza. L'ingegno ellenico ha irrigidito in un formalismo tipico quel metodo, e l'ha conservato e l'ha trasmesso alla antica patria del diritto, la quale a poco, a poco lo ha restituito all'antica grandezza. È un mirabile circolo ricorrente, che onora la nuova Italia; l'Italia ritemprata dal sangue barbarico e alimentata dalla coltura ellenica.

Se ci si domandasse quali memorie i glossatori abbiano conservato delle tradizioni bizantine, dovremmo rispondere che principalmente custodirono la memoria degli ordinamenti scolastici giustiniani (e quindi dell'importanza e derivazione delle scuole occidentali dalle imperiali), e della venerazione tradizionale per gli antecessores iuris. Tranne questo, essi inconsciamente continuarono il metodo bizantino, dimenticando il legame che univa l' Occidente all' Oriente. E veniamo alla seconda di queste ricordanze. La fama dei giureconsulti antegiustiniani e postgiustiniani è provata dai titoli onorifici che accompagnano questi giureconsulti. Cirillo Seniore è detto il mirabilis (ὁ θαυμάσιος) o il grande (ἥρωας) e così Eudossio, Domnino, Patrizio essi pure detti ἥρωες, ovvero οἱ τῆς οἰκουμένης διδάσκαλοι, πανάριστοι, πολυμαθεῖς, μόνοι διδασκαλοι, ἐπιφανέστατοι; e quelli dell' età giustiniana sono pure chiamati con epiteti poco meno rimbombanti. Taleleo è detto τῆς νομικῆς ὀφθαλμός, Stefano σοφώτατος ο μέγιστος e Giuliano νομικὸν φάος¹⁵⁹. In Occidente troviamo gran parte di questi aggettivi iperbolici dati ai vecchi maestri. Così per esempio Arrianus è chiamato summus¹⁶⁰; [281] Irnerio excellentissimus ; illuminator scientiae ; lucerna iuris ;¹⁶¹ quattro dottori quatuor legum columnae¹⁶² e un distico famoso così li chiama:

“Bulgarus os aureum, Martinus copia legum Mens legum est Ugo. Iacobus id quod ego”¹⁶³.

Come mai questi nomi affatto orientali, sostanzialmente bizantini, si erano mantenuti ed applicati a maestri italiani? La risposta è facile. I lavori orientali avevano

¹⁵⁷ Cfr. Zachariae, *Delineatio*, p. 31; Mortreuil, I, p. 179.

¹⁵⁸ Cfr. Fitting, *lur. Schrift*, p. 39, nota 8. *Anfänge*, p. 61 nota (a).

¹⁵⁹ *Bas.* I. p. 454, 474, 583, 698. II. p. 542, 641 ecc. Cfr. Mortreuil, I, p. 301 e segg.

¹⁶⁰ *Diss. dom.* ed. Haenel, C. Chis. coll. §. 99, 118. Ugol. §. 243, 392, 423 ecc. Chiappelli, *Studio Bolognese*, p. 65.

¹⁶¹ Cfr. Savigny, IV §. 4 kap. XXVII. p. 24.

¹⁶² Savigny, IV § 26. kap. XXVIII. *Die vier Doctoren*.

¹⁶³ Savigny, IV p. 70.

conservato le opinioni degli antecessori bizantini, nominati coi pomposi appellativi; le opere esegetiche, giunte in frammenti a noi per mezzo de' Basilici, sono appunto quelle che ci trasmisero quei titoli. Ora l'Occidente ebbe anticamente quegli stessi lavori completi, che sono a noi pervenuti più tardi e in parte, per altra via; la scuola ravennate a poco a poco sostituì al nome (segnato probabilmente da una sigla) dei bizantini quello degli occidentali; col tempo infatti non comprendendosi più la sigla, la glossa o l'interpretazione esegetica si attribuì ai giureconsulti nazionali; e le aggiunte e le mutazioni introdotte dal continuo movimento scientifico possono, in parte, giustificare e spiegare l'usurpazione di quei superbi aggettivi, fatta dall'Occidente. E chi sa che qualche sigla storpia ed indecifrabile non ci abbia conservato il nome di Taleleo, di Teofilo o di altri giureconsulti dell'età giustiniana!¹⁶⁴.

La corrispondenza dei titoli dati ai Bizantini, con quelli dati agli Italiani, non è dunque uno degli ultimi argomenti, addotti a sostegno della nostra tesi.

In quanto alla memoria della scuola imperiale, poco dobbiamo soggiungere, dopo quanto si disse: le suddivisioni del digesto accennano all'ordine giustiniano degli studi; la tradizione dei privilegi a quelli su cui si fondava lo studio imperiale; il metodo esegetico è ancora il bizantino. Le memorie che i glossatori bolognesi ci hanno conservato risalgono dunque al tempo in cui Ravenna era scuola im- [282] periale; Bologna non appare che continuatrice della vecchia metropoli dell'Occidente. E i passi citati e ricitati di Odofredo e della Glossa, sul passaggio della scuola di Ravenna a Bologna, sono degni di fede, e da queste ricerche ricevono nuova luce e conferma¹⁶⁵. Perchè Bologna sottentrò a Ravenna nell'opera d'illuminare il mondo? La lotta sostenuta da Gregorio VII contro il vecchio emulo di Roma, l'arcivescovo di Ravenna, ed ora antipapa, può aver dato il crollo all'antica scuola¹⁶⁶. A Bologna esisteva una scuola rettorica, come forse in tante altre città italiane, già ab antiquo¹⁶⁷: questa scuola raccolse l'eredità di Ravenna. Odofredo poi distingue nettamente due periodi: quello anteriore ad Irnerio e l'altro iniziato da costui. *Quidam dominus Pepo coepit auctoritate sua legere in legibus, tamen quicquid fuerit de scientia sua nullius nominis fuit. Sed dominus Irnerius, dum doceret in artibus in civitate ista, cum iuerunt deportati libri legales, coepit per se stadere in libris nostris, et studendo cepit docere in legibus, et ipse fuit maximi nominis etc.*¹⁶⁸.

Pepo non è un personaggio creato dalla fantasia di Odofredo; esso realmente visse, e un documento del 1076 ce lo ricorda indubbiamente¹⁶⁹; Pepo non è molto anteriore ad Irnerio, poiché questi è già menzionato in un documento del 1100¹⁷⁰; a parte la disuguaglianza dei meriti scientifici, che cosa può indicare la circostanza, notata da Odofredo, che Pepo insegnò *ex auctoritate sita* e che Irnerio si applicò allo studio del

¹⁶⁴ Cfr. Boretius, *M. g. H. Leg. IV.* p. LIX praef. Lib. Pap. trovansi in un ms. parigino le seguenti sigle. B. V. V. O. Q. A. ecc. Cfr. le molte raccolte dal nostro Chiappelli, *Studio Bolognese*, p. 71 e segg. Cfr. p. 38 e segg.

¹⁶⁵ Fitting, *Anfänge N. XL.* (Das Auftreten der Bologneser Schule) p. 78 e segg. Cfr. Savigny, IV §. 1. Ravenna und Bologna.

¹⁶⁶ Fitting, p. 39 e segg.

¹⁶⁷ Fitting, p. 81 n. XLII.

¹⁶⁸ Savigny, III. §. 158. (*Dig. vet. l. ius civile VI de iust. et iure*).

¹⁶⁹ Ricci, *Primordi* etc. p. 41 e segg.

¹⁷⁰ Ricci, p. 67. Vi figura come *missus domini imperatoris*.

diritto, quando a Bologna *fuerunt deportati Libri legales*? Sembrerebbe che si potesse così intendere questo luogo importante: a Bologna esisteva una scuola di studi liberali, forse non vi era nemmeno trascurato il diritto; ma questa diventò poi una scuola di diritto e v'insegnò Irnerio, non più liberamente, come Pepo, ma regolarmente, secondo gli ordini scolastici, quando cioè a Bologna vi s'introdussero (non col trasporto materiale de' libri, ma della scuola stessa di Ravenna, o per lo meno del tipo di quella) i metodi tradizionali e la partizione antica degli studi. Si [283] osservi, infatti, che la frase accennante il trasporto dei libri è massima importanza, poiché la divisione dei libri legali è strettamente coordinata all'ordine degli studi, stabilito dalla costituzione *omnem*.

In qualunque modo, del resto, avvenisse questo passaggio, non v'ha dubbio alcuno che a Bologna le tradizioni antiche, mantenutesi a Ravenna ed a Pavia, ebbero poscia un culto non mai avuto dianzi: anche se *ufficialmente* non fu riconosciuto allo studio Bolognese il carattere d'imperiale, nella sostanza Bologna è diretta derivazione delle scuole imperiali. La leggenda vuole che i suoi famosi dottori cavalcassero vicini al superbo Barbarossa, col quale s'intrattenevano da pari a pari¹⁷¹; ciò prova che, nella coscienza popolare, lo studio del diritto era intimamente collegato al concetto della maestà imperiale: Giustiniano si rivolge a' suoi antecessori, Federico I ai quattro dottori, custodi delle leggi e colonne dell'impero. Queste figure d'Irnerio, di Bulgaro, di Martino, di Ugo, di Iacopo sono giunte a noi irradiate da una gran luce: ma essi riassumono la gloria di molti secoli, l'opera di tanti illustri. E quello che si dice dei professori devesi ripetere della scuola: Bologna si confonde con le memorie delle scuole imperiali, a cui è avvinta la sua vita scientifica; ma il merito di averle rinvivate e rinnovate è tutto suo, e forma la sua gloria incontrastata ed imperitura.

¹⁷¹ Savigny, IV. P. 70

Francesco Schupfer

Recensione *

Segnaliamo anche questo studio tra i molti che, in questi ultimi tempi, han veduto la luce sulla storia della università di Bologna: tanto più che si distingue caratteristicamente dagli altri. Il Tamassia non si occupa delle origini della Scuola, né pare che le relazioni con Ravenna o con Pavia gli importino molto: ciò che gli preme, e particolarmente lo preoccupa, è di stabilire il legame diretto, che può esserci stato, tra la coltura bolognese e la bizantina, e conduce il suo studio con pazienza di ricerche, non disgiunta da un cotale vergine entusiasmo e certo profumo di poesia, che non dispiace. Ma forse gli entusiasmi e la poesia [171] prevalgono a scapito della rigorosa indagine scientifica. E lo si vede fin dal principio, quando l'autore parla di ricerche che *egli inizia*, ed esprime il fermo convincimento che le prove, che porgerà a sostegno della sua tesi, *non potranno essere distrutte*. Perché, a dirla schietta, coteste ricerche sono tutt'altro che nuove: anzi una buona parte di esse riproduce cose che si conoscevano; e ciò che v'è di nuovo è tutt'altro che assodato.

In sostanza lo scopo del Tamassia è di riannodare la scienza e i metodi delle scuole occidentali alla scienza e ai metodi delle orientali; e fino a un certo punto ha ragione: l'Occidente può e deve essere riallacciato all'Oriente. Infatti, i glossatori custodivano la memoria degli ordinamenti scolastici giustiniani, ma, prima che dal Tamassia, ciò era stato sostenuto ampiamente dallo Scheurl, e anche recentemente il Karlowa vi avea richiamato l'attenzione. Come Giustiniano abbia distribuito gli studi nei vari anni, può vedersi nella costituzione *Omnem*; e appunto cotesto ordinamento si riproduce nella scuola di Bologna. Il Tamassia però non lo ha inteso bene, e quasi dubitiamo che abbia avuto sott'occhio la Costituzione giustiniana, quando lo descrisse, non ostante che si fosse proposto di darne una idea più esatta e completa. In realtà le inesattezze, in cui egli stesso incappa, sono parecchie; ma non è qui il luogo di ricordarle partitamente. E anche un'altra cosa è degna di essere osservata e lo fu. L'imperatore Giustiniano, a impedire che la sua opera legislativa potesse venir offuscata o turbata dalla verbosità dei commenti, ordinò, a più riprese, che nessuno dovesse farsi a commentare il testo. Permise solo di tra durre letteralmente la legge in greco per comodo dei sudditi, e indicarne sommariamente i titoli e citare le opinioni dei giureconsulti antichi, purché si accordassero col nuovo diritto; e queste leggi giustinianee hanno pure esercitato una grande influenza sulla scienza de' suoi tempi e anche sulla scienza dei tempi successivi. Se vogliamo, è una nuova influenza bizantina; e il Tamassia ha fatto bene a ricordarla: ma d'altra parte si tratta nuovamente di cose che si sapevano, e qualcuno, voglio alludere al Capuano, se n'era occupato perfino da noi. Una osservazione molto giusta del Tamassia è, che insieme con le leggi sia giunta

* F. Schupfer, *Bologna e le scuole imperiali di diritto. Ricerche di Giovanni Tamassia, Bologna, Garagnani, 1888*, in "Nuova Antologia", XXIII, 1 luglio 1888, pp. 170-173 [tra parentesi quadre è indicata la paginazione originale]. Il testo fu ripubblicato in "Rivista italiana per le scienze giuridiche", VI (1888), 1, pp. 142-144.

in Occidente anche l'opera delle scuole orientali; e io penso che più ancora del divieto giustiniano giovasse l'esempio: certo vi è una totale corrispondenza tra le produzioni scientifiche dell'Oriente e dell'Occidente, che non si può dir casuale. Un altro punto, esaminato dal Tamassia, è il modo di citazione, che i glossatori usarono. In generale le maniere di citazione possono ridursi a due: una è la citazione per numeri, l'altra per parole iniziali: e l'una e [172] l'altra si trovano tra i Bizantini. Già il Savigny ha avvertito questo; ma ciò che più importa si è, che questi medesimi metodi si riproducono in Occidente. E anche qui il Tamassia accetta ciò che aveva detto il Savigny, conchiudendo, come aveva conchiuso il Savigny e dopo il Savigny il Ficker, che nessuna forma di citazione è adoperata esclusivamente; ma che però in tutta la letteratura prebolognese prevale il sistema numerico, proprio come avveniva in Oriente. Soltanto non ammette che la scuola pavese si distinguesse per questo riguardo dalle altre, e anzi dice che alterna l'un metodo e l'altro: ma ciò propriamente non è vero. La scuola longobarda usava comunemente di citare le leggi con le parole iniziali; e non dubitiamo che i Bolognesi, che seguivano pure lo stesso metodo, l'abbiano preso di là.

Ma se in tutto ciò il Tamassia riproduce, più o meno, l'opinione altrui, c'è un punto in cui va molto più in là, perché riannoda addirittura la scienza giuridica delle scuole occidentali alla scienza bizantina in modo che, almeno per buona parte, non parrebbe essere che bizantina. Il Tamassia però ha dimenticato di darne le prove, o se pure ne adduce, esse non reggono ad un più attento esame. Egli pensa, tra le altre, che la *Glossa torinese*, la *Summa perusina*, le *Exceptiones legum Romanorum*, il *Brachylogus*, non siano che traduzioni dal greco; ma non ne dà la dimostrazione. Soltanto a proposito della *Summa perusina*, ha notato alcune parole o costrutti greci, ricordati anche dall'Heimbach, i quali fanno fede soltanto che il libro deve essere stato scritto in una regione d'Italia, dove la conoscenza della lingua greca era molto diffusa: poniamo a Ravenna. Infine è opinione del Tamassia, che perfino una parte rilevante della *Glossa accursiana* senta una decisa influenza orientale. Anzi la sua dissertazione è principalmente rivolta a ciò; e, a questo proposito, istituisce parecchi confronti tra la glossa e i lavori della età giustiniana. Ma, quand'anche tutti combaciassero, ci parrebbero in verità piuttosto pochi (26 in tutto) per poterne dedurre che la *Glossa accursiana*, nelle sue linee generali, sia rimasto lavoro bizantino, mentre i glossatori non avrebbero fatto che modificare qua e là. Si aggiunge che i testi non sono riprodotti sempre per intero e neppure esattamente. Ci sono delle mutilazioni e omissioni e surrogazioni; e questo non è buon metodo. Il peggio è che quei luoghi paralleli non provano proprio nulla o il contrario. Talvolta le pretese coincidenze riescono addirittura a risultati opposti; perché la glossa dice una cosa e gli scolii o la interpretazione dei Basilici ne dicono un'altra. [173]

Del resto, lo ripeto, anche noi abbiamo idea che gli studi romanistici medievali possano riallacciarsi ai bizantini. Certo, la letteratura bizantina non è andata perduta per l'Occidente: dividiamo, anzi, e non da oggi soltanto, l'opinione, che insieme con le nuove leggi, così diverse dalle antiche, vi penetrassero i libri che le illustravano. E d'altronde chi avrebbe potuto illustrarle meglio se non coloro appunto che le avevano vedute nascere? Ed era naturale che se ne trasse partito. Ma la glossa poteva riannodarsi alla giurisprudenza bizantina in due modi: perché i glossatori avrebbero potuto attingere direttamente agli scritti dei Bizantini; ma avrebbero anche potuto averne notizia col mezzo della tradizione orale o delle scuole di Roma o di Ravenna.

Dopo tutto, conosceva Irnerio il greco si da poter approfittare dei molti tesori della sapienza bizantina? Io non lo so; ma questo so, che egli non illustrò alcuno dei passi greci che si trovano nel corpo delle leggi, e neppure altri lo ha fatto per parecchio tempo. E pertanto propenderei a credere, che qualche concetto o teoria o distinzione bizantina si sia divulgata in Occidente per mezzo delle scuole o dei libri, e i glossatori l'abbiano presa di là più che dagli scolii dei Basilici, che forse non hanno neppur conosciuto. Comunque, anche dissentendo dal Tamassia, riconosciamo che è giovane d'ingegno e di buona volontà, e ha dato più d'una prova di saper lavorare in modo più serio. Disgraziatamente questa volta s'è lasciato sedurre dalla immaginazione, che è molto fervida in lui, e ha fatto della poesia. Giova sperare che se ne guarderà in seguito. E intanto? Lo dirò con la mia solita franchezza, anche a rischio di parer brutale: bisogna proprio che si rifaccia da capo.

Giovanni Tamassia

Risposta*

Non ho mai, in vita mia, risposto a coloro che mi onorarono delle loro osservazioni intorno a quel poco che scrissi; prima, perché non amo la polemica, che non di rado perde la necessaria tranquillità; poi, perché gli appunti mi parvero finora sempre degni di molta considerazione.

Questa volta però non posso non rispondere ad una critica che il prof. Francesco Schupfer scrisse sul mio recente lavoro “*Bologna e le scuole imperiali di diritto*” nel fascicolo del 1 Luglio 1888 della *Nuova Antologia*. La quale critica o recensione non mi pare né seria, né misurata, e tutt’altro che scientifica. È facile provare quest’affermazione e mi ci metto subito, e mi sforzerò di essere breve e tranquillo, come esige la severità della scienza, che non conosce persone.

Debbo ancora dichiarare che, provata l’asserzione mia, non tedierò più alcuno con contro-risposte e nuove polemiche. Un miglior giudice che il critico della *Nuova Antologia* è il tempo, il quale farà giustizia assoluta di tutto.

Per provare la connessione esistente fra le scuole occidentali di diritto e le orientali, io studiai tre punti principali: I.° ordinamenti di studi; II.° base giuridica della scuola (privilegio imperiale); III.° metodo nello studio delle fonti; le quali cose io dissi comuni alle scuole d’Occidente e d’Oriente. E perché dall’Oriente vennero le nuove leggi, dall’Oriente doveva pur venire all’Occidente non solo il nuovo indirizzo scientifico regolato dalle nuove leggi, ma anche una più *diretta influenza* delle scuole bizantine sulle italiane. Ho affermato che questa connessione intravveduta dal Mortreuil, dal Ferrini, dallo Zachariae v. Lingenthal, dal Cogliolo ecc. ecc. rimase [401] però sempre come un presentimento scientifico, poiché nessuno fino a me aveva posto la questione nettamente e formalmente. Se il mio critico sa dirmi chi m’abbia preceduto, mi farà cosa grata quanto mai; e credo di avere scrupolosamente da parte mia indagato lo stato della questione, ricordando il tentativo di Wieling, che il Savigny rammenta¹.

Pare che la preoccupazione principale del prof. Schupfer sia questa: rilevare che io ho copiato i lavori altrui, anche incorrendo in qualche sproposito ed omissione, e aggiungendo di mio una serie di errori.

E il critico dice tanto spesso che questo e quello si sapeva, e in un certo modo, da indurre nell’animo del lettore il sospetto che io mio sia appropriato le scoperte dello Scheurl, del Karlowa e degli altri, senza nemmeno accennare dove ho attinto. Almeno questa è l’impressione che io ed altri colleghi avemmo dalla lettura della recensione. Chi apre il mio libro però, può subito vedere che non nelle note, ma anche nel testo si

* G. Tamassia, *Le origini dello studio Bolognese e la critica del Prof. F. Schupfer*, in “Archivio Giuridico”, XL (1888), pp. 401-407.

¹ Tolgo da una cortese lettera del prof. Fitting (Halle, 8 luglio 1888) le seguenti parole: *Sie sind der Erste, welcher auf die Beziehung der byzantinischen und abendländischen Rechtsliteratur des Mittelalter hingewiesen huts und dieser Anstoss wird gewiss zu schönen Ergebnissen führen.*

ricordano a caratteri di scatola i nomi degli illustri scrittori, dai quali io trassi idee e dati di fatto necessari alla mia tesi. Questo per la verità. E il prof. Schupfer credo debba conoscere se io ho l'abitudine di rubare agli altri le loro idee ed il risultato de' loro studi. Ora sta bene che io non dica alcunché di nuovo o aggiunga ben poco; la mia pretesa non salì mai tanto alto, ma parmi che il critico finga di non capire che io voleva servirmi di ciò che si sapeva, grazie al lavoro altrui, per conoscere ciò che era ancora rimasto oscuro; in una parola: io volli collegare certi fatti *notissimi* ad altri che non erano mai stati (per quanto io so) collegati con quelli. E così hanno benissimo inteso il Del Giudice, il Nani, il Ferrini, il Landsberg, il Chiappelli, il Fitting, il Landucci, il Brandileone e altri molti che cortesemente mi scrissero intorno al mio lavoro.

Il prof. Schupfer però non si contenta di ciò: badate, egli mi dice, non avete neppur letta la cost. *Omnem*, tanto è vero che siete incorso in errori, riferendola. Siccome qua e là sono passi interi della costituzione, così parmi cosa ben poco conveniente l'insinuare un tale sospetto; e poi dato che fossi incorso in inesattezze, le quali io non ho trovato (e si tratterebbe forse di *numeri* dei libri del *Digesto*) la negligenza mia incomprendibile di non leggere nemmeno la cost. fondamentale per gli studi miei, non sarebbe ancora provata. Giudichi il candidato lettore.

Ecco una prova davvero che non c'è nella recensione quello spirito di calma e temperanza, che l'egregio professore di Roma troppo spesso dimentica ne' suoi formidabili attacchi, contro coloro che hanno la disgrazia di non avere le sue idee. Ma qui però non sarebbe il caso, perché dopo aver distrutto inesorabilmente il mio povero edificio, il prof. Schupfer mi fa l'onore di questa osservazione a mo' di epifonema: *L'Occidente può e deve essere riallacciato all'Oriente e fino a un certo punto (egli dice) io ho ragione.* Ma c'è ancora di più: *dividiamo* (egli soggiunge) *anzi, e non da oggi soltanto, l'opinione che insieme con le nuove leggi, così diverse dalle antiche, vi penetrassero i libri che la illustravano.* Quasi, quasi l'egregio critico va più in là di me; dei libri addirittura *sono penetrati con le nuove leggi;* non commento la strana ed imprecisa espressione e constato il fatto, lietissimo di avere dalla mia parte un così gagliardo campione. Io ho cercato il libro o la memoria in cui il prof. Schupfer ha detto quello che qui solennemente proclama, ma non l'ho trovato. Parmi però che in fatto di *bizantinismo* procedesse molto cautamente, e non a torto: ciò che io noto a sua lode.

Ripeto però che né lo Schupfer, né altri hanno osato dire che certi libri giuridici medievali hanno un substrato bizantino, non già che sono *traduzioni* dal greco; come qua è là il critico mi fa dire.

Sta bene; ma se la tesi è giusta, viene a concludere lo Schupfer, i *vostr*i argomenti zoppicano non poco, anzi provano il contrario. Ventisei luoghi paralleli non provano niente, anzi il contrario, perché da essi appare che la glossa e la scuola orientale fanno a' pugni. Ecco un ragionamento con cui si vuole dare un colpo definitivo a queste povere prove, ma che invece è tutto favorevole a me e già avvertito. Certo; talora la glossa cammina per un poco sulle tracce della scuola orientale, poi si arresta con tanto di «*non placet*» e cambia strada. Cosa vuol dire ciò? Che le idee vecchie erano giuste sì dall'Oriente in Occidente, ma che quando la glossa fu chiusa (dirò così) si pensava diversamente. Chi ha mai detto che la glossa è tutta bizantina? *Rimase nelle sue linee generali lavoro* [403] *bizantino*. Sicuramente, è perché la glossa deriva dagli ordinamenti giustiniani; perché molte questioni agitatevi sono comuni alle due scuole (è il Mortreuil che l'ha detto e ridetto); perché lo schema, l'ossatura (ecco *le linee generali*) è

formata dalle ζητήσεις e dalle λύσεις come le lezioni di Taleleo e de'suoi colleghi. Non solo; ma (questo l'ha lasciato nella penna il mio critico) perfino gli epiteti, che l'ammirazione greca diede ai vecchi *antecessores*, sono passati in Occidente! Continuiamo però a rispondere alle osservazione dello Schupfer. Ce n'è una che non poteva essere fatta senza correderla di prove sicure perché mirava dritto dritto ad accusare di malafede l'autore dello scritto "incriminato". Se il critico si lascia così leggermente trasportare dalla foga dello scrivere, dovrebbe trattenersi almeno, quando egli tira in ballo il nome onorato nella scienza de'suoi colleghi. Lasciamo l'*ingegno* e la *buona volontà* (!) atteniamoci alla severità scientifica, e sarà tanto di guadagnato per tutti.

Dunque, afferma lo Schupfer, che quei luoghi paralleli sono *mutilati, omessi surrogati; ciò chje non è buon metodo*. E se la cosa stesse in questi termini, egli avrebbe ragione, non una ma mille volte. Io però non capisco l'accusa; siccome trattavasi di provare *materialmente* il passaggio dall'una all'altra scuola di certi luoghi, così sono riferiti quelli che corrispondono *materialmente*. Dovevo trascrivere tutta la glossa e tutto il commento bizantino? In quanto poi al *surrogare*, io sfido tutto l'acume singolare del mio critico a trovare una parola *surrogata* da me ad un'altra, che manca nel mio scritto e c'è invece nelle fonti. Ma che debba anche difendermi da una vera e propria *falsificazione di documenti*? Dove si va con questo sistema?

Non istò qui poi a confutare il singolare guazzabuglio, che lo Schupfer fa intorno ai modi di citare della scuola Pavese. Che accanto ad un modo di citare vi fosse anche l'atro, cioè che la scuola di Pavia, alternasse l'un modo con l'altro, lo prova il prof. Ficker. Dicendo «alternare» io volli dire che tutt'e due i modi occorrono, e non altro. Il più ameno si è che il mio critico, che da tanto tempo divide l'opinione che l'Occidente si debba riallacciare con l'Oriente, qui si dimentica affatto della sua idea; e continua ad ammettere che i Bolognesi presero il singolare loro modo di citare dai Pavesi! Dato che questo legame esista, poiché è sicuro che la forma di citazione dei Bolognesi è *anche* bizantina, non è meglio dire, in omaggio alla propria convinzione e nel bizantinismo, che i Bolognesi presero quel modo di citare da luoghi più vicini.... per esempio da Ravenna? [404]

A proposito della quale città debbo smontare un'altra batteria dell'avversario. Egli parlando della Summa Perusina, che non mi contesta di aver letto e studiato, viene fuori in questa osservazione: voi, ed anche prima di voi l'Heimback, avete detto che il libro è stato scritto in terra greca, poniamo a Ravenna. Bella novità! *Scritta* non vuol dir nulla, io dissi e provai (e se la lingua greca non dispiace al mio citrico o non gli allega i denti, lo sfido a provarmi il contrario) che la Summa è una traduzione da un σύντομος κώδιξ bizantino. Questo bisognava notare. Ma che la glossa torinese, le exceptiones Petri ecc. ecc. siano *traduzioni dal greco*, dove l'ho detto, di grazia? Questo è mistificare il lettore addirittura.

Ecco le mie parole: *sono indubbiamente lavori ravennati, che debbono la loro prima origine a qualche πρόχειρον bizantino*; doveva il critico piuttosto fermarsi su quella parola «indubbiamente» che non è se non arrischiata, ma non farmi dire uno sproposito simile, che tutto cioè sia traduzione dal greco. Anche i *canes incetatus* dell'Exc. Petri? E quelle note che stanno sotto le parole citate, piuttosto lunghette, perché saltarle con agilità meravigliosa? O che non provano nulla?

Posso avere torto in molti punti – ma certo non in quelli ai quali il critico mi richiamò.

Permetterà poi il mio critico ch'io solo per poco, *per la prima e l'ultima volta* giudichi un po' lui e così finiremo con un po' di *amoenitates iuris*. Ho dovuto leggere e rileggere l'ultima pagina della recensione, per convincermi che io non sognavo. Ma non v'è dubbio alcuno; bisogna pure che ci si venisse a questo momento.

Non ostante la sua *antica idea* della connessione dell'Oriente con l'Occidente, un fiero dubbio assale il mio Minos. *Ma Irnerio sapeva il greco?* Irnerio? Irnerio? Ma cosa c'entra Irnerio? E sì, dice il critico, perché per ammettere le vostre famose corrispondenze, bisognava che vi fosse uno che traducesse dal greco, e Irnerio non ha mai commentato una di quelle tali leggi che nei vecchi codici avevano il malinconico titolo: *lex graeca*, per indicare che bisognava arrestarsi; *graecum est, legi non potest*.

Dunque, dico io alla mia volta, o il mio critico non ha letto *almeno* il libro che ha voluto distruggere dalla faccia della terra, o non ostante la sua idea che dei libri interi siano passati con le nuove leggi, non ha capito neppure bene quanto è stato detto sulla questione. Non c'è via dimezzo. Vediamo un poco come [405] stanno le cose. Per ammettere l'influenza greca, non c'è bisogno di venire fino ad Irnerio, che ebbe il torto di nascere *qualche tempo* dopo il rifiorimento della scuola giustiniana; ma non c'era *l'opera di Ravenna*? Il capitolo V del mio lavoro è sfuggito al critico? Non ha notato il mio giudice severo il valore della Summa Perusina? Ma perché mi fa egli un errore di quattro secoli, egli che è così minuzioso e va tanto pel sottile? E poi torna a dirne un'altra più grossa ancora, quando dubita che i glossatori abbiano preso certe idee dagli.... *Scolii dei Basilici!* Ma se io povero autorello e *poeta* avessi detto questi spropositi, dove Avrei potuto salvarmi? Vedete dove conduce lo spirito intemperante di critica! *Scolii dei Basilici?* Ma io mi vergognerei di ricordare al prof. Schupfer la storia del diritto greco-romano; egli la sa e me la può insegnare a perfezione. Cosa c'entrano gli *Scolii dei Basilici?* Ma non ha notato che quella roba bizantina è dell'età giustiniana? Io non ho mai detto che all'età dei glossatori, questi avessero potuto aver notizia diretta dell'Oriente e delle sue scuole, allora agonizzanti.

L'opera attribuita ai cosiddetti glossatori non è in *buona parte* anteriore ai glossatori stessi? Il critico che ha discorso de' lavori del Fitting e dell'amico Chiappelli certe cose le sa, e come! Non mi pare cosa molto avveduta dire per proprio conto, degli spropositi, per regalarli a me. Io ne ho già detti abbastanza, per non volere quelli degli altri, provengano pure da persone autorevoli quale è il mio poco avventurato critico. Il quale poi finisce addirittura per condannarsi irremissibilmente, davanti a tutti, uscendo in questa sentenza: *E pertanto propenderei a credere, che qualche concetto o teoria o distinzione bizantina si sia divulgata in Occidente per mezzo delle scuole o dei libri e i glossatori l'abbiano presa di là più che dagli Scolii dei Basilici che, forse non hanno neppur conosciuto*. Ciò che è scritto, è scritto e qui bisogna o ricredersi, o lasciarsi dire ciò che si merita. Cosa vuol dire questa affermazione sibillina, ove gli errori solo sono chiari e precisi?

Quali sono i libri, quali le scuole che divulgarono le teorie bizantine?

Le occidentali certo *in connessione con le orientali*; e allora che cosa ho detto io? E i libri? Non sono i commenti esegetici e le lezioni dei professori giustiniane? Quei poveri miei luoghi paralleli non sono posteriori ai Basilici, ma opera delle scuole giustiniane o appena post-giustiniane. Si capisce che avendo frainteso tutto il [406] piano della tesi, il critico abbia poi detto tutto quel che ha detto, ed abbia così facilmente condannato un libro, che non aveva nessuna pretesa di scoprire Nuove Americhe, ma di contribuire modestamente all'incremento della scienza, alla quale io

ho dedicato davvero *con vergine entusiasmo* quelle qualunque forze di cui io posso disporre.

Io finirò come ha finito lo Schupfer *anche a rischio di parer brutale: bisogna proprio ch'egli si rifaccia da capo*.

A lui che mi ha guidato amorosamente attraverso le vie austere della scienza, e al quale mi legano dolci ricordi e riconoscenza di discepolo, non avrei mai risposto, s'egli non avesse per primo dimenticato le più elementari regole di critica alta e serena, e *palesamente* non si fosse proposto di proclamare da un giornale così diffuso ed autorevole, qual'è la *Nuova Antologia*, la mia ingenuità colossale, spargendo un'amara lagrima sulla mia cattiva stella, che m'ha fatto scrivere un libro intorno alle Origini dello Studio bolognese. Come dissi, io non replicherò, s'egli onorarmi d'una risposta, ma tranquillamente continuerò per la mia strada, ben sapendo che la polemica degenera presto in una acre, passionata e sterile discussione.

Debbo a lui anche questo insegnamento: il discreto lettore rammenti la lotta ch'egli ha combattuto col prof. Pertile.

Francesco Schupfer

Replica*

È una sfuriata ed una requisitoria contro un innocente articolo di critica pubblicato non ha guari nella *Nuova Antologia*¹ sulle *Origini dello Studio bolognese* del giovane professore di Pisa, che ci obbliga a prender la parola per un fatto personale: non già per respingere le impertinenze e insinuazioni di cui è condita, che non curiamo affatto affatto, ma per mettere a posto certe piccole e grandi bugie, vecchi arnesi di guerra, a cui l'autore ricorre, e insegnargli che la prima condizione della scienza è la lealtà scientifica.

Una cosa soprattutto gli ha dato ai nervi, e ce ne spiace. Egli aspirava al vanto di una certa originalità per aver dimostrato la connessione esistente tra le scuole occidentali di diritto e le orientali, e si era atteggiato con visibile compiacenza a iniziatore. Anzi lo aveva detto e ripetuto (p. 6, 20), che egli *iniziava* questi studi, che altri poi avrebbe potuto completare: e non sappiamo dargli tutto il torto se sia rimasto un po' maluccio a sentirsi dire, che il lavoro era stato già fatto in buona parte, cioè proprio in tutta quella parte, che poteva ritenersi come assodata, mentre il resto non era che lavoro di fantasia. E anche adesso ci si adatta a malincuore, e chiede chi sia che lo ha preceduto. Se vogliamo è una fisima come un'altra e forse non metterebbe conto di insistere; ma dacché egli stesso ne fa domanda, eccoci pronti a servirlo, e proprio in relazione a tutti i punti principali ch'egli ha studiato; cioè l'ordinamento degli studi giuridici medioevali, la base giuridica della scuola di Bologna (privilegio imperiale), e il metodo nello studio delle fonti. Sono appunto le cose, ch'egli dice comuni alle scuole di Oriente e di Occidente! Senonché l'ordinamento degli studi era stato studiato, e molto meglio che non abbia fatto il Tamassia, dallo Scheurl e dal Karlowa; il privilegio imperiale, come base giuridica della scuola di Bologna, era stato ricordato e studiato anche recentemente dal Chiappelli, per tacere di altri; e al metodo nello studio delle fonti aveva accennato ripetutamente il Mortreuil. Specialmente il Capuano ha un [146] lavoro sui metodi della trattazione scritta e orale dal tempo d'Irnerio fino ai di nostri; il Savigny e il Ficker si sono occupati a lungo dei modi di citazione; il Ficker, il Fitting e il Chiappelli han rilevato molto bene i rapporti tra la scuole [sic] di Bologna e le scuole occidentali anteriori; il Wieling è andato tant'oltre da sostenere che i glossatori avessero conoscenza degli scolii dei Basilici. E ci sembra che possa bastare.

Il Tamassia si lagna amaramente di un'altra cosa. Parlando della costituzione *Omnium*, che è fondamentale per questi studi, abbiamo detto che si poteva quasi sospettare che non l'avesse avuta *sottocchio* quando descrisse gli ordinamenti scolastici giustiniani; e accennavamo vagamente a certe *inesattezze* in cui era incappato. Ora, ciò

* F. Schupfer, *Le origini dello Studio Bolognese e la critica del prof. Schupfer. Note di Giovanni Tamassia dell'università di Pisa, Bologna, Tipografia Fava e Garagnani*, in "Rivista italiana per le scienze giuridiche", VI (1888), 1, pp. 145-151 [tra parentesi quadre è indicata la paginazione originale].

¹ [Cfr. articolo precedente] È l'articolo ristampato più su. Alla sfuriata rispondiamo con la presente recensione.

parve all'autore molto sconveniente: eppure era proprio il meno che potevamo dire. Tolta via quella ipotesi, si avrebbe invece potuto sospettare che non avesse molta familiarità col latino e lo masticasse maluccio; e d'altronde avevamo creduto di usargli dei riguardi, avvertendo che era incorso in parecchie inesattezze, che egli neppure adesso sa trovare, mentre a rigore dovevamo dire svarioni. Ed eccone la prova.

L'autore comincia dall'asserire che la costituzione in discorso abbia fatto obbligo agli studenti del secondo anno di assistere alla spiegazione dei libri *V-XI de iudiciis* e dei libri *XII-XIX de rebus*; e non è vero, doveano udire gli uni o gli altri, salvo a frequentare nel terzo anno quelli che non aveano frequentato nel secondo. Né è vero che nel secondo anno si insegnavano, a piacimento, uno o l'altro dei *libri singulares* della dote, delle tutele, dei testamenti e dei legati; ma si doveva insegnare il primo libro di ciascheduna materia. Inoltre non si capisce come, essendo quattro i *libri singulares*, che doveano spiegarsi, il Tamassia ne assegni due alla dote, che, insieme con gli altri tre, farebbero cinque. Evidentemente ciò che lo ha tratto in errore sono queste parole di Giustiniano: *ex collectione ... tripertiti voluminis quod pro dotibus composuimus, uno libro excerpto*. Ma l'*uno libro excerpto*, su cui egli stesso richiama l'attenzione, non vuol dire che dei tre libri se ne dovessero spiegare due ed eccettuarne uno; ma anzi che se ne dovesse spiegare uno solo. *Excerptare* è ben altra cosa che *excipere*, e vuol dire scegliere, estrarre. Il Tamassia dice anche, che nel terzo anno di studio gli studenti rivedeano i libri *de iudiciis* e *de rebus*; e anche ciò non è vero. Non rivedevano niente; ma studiavano quella delle due materie che non era stata spiegata nel secondo anno. Aggiunge il Tamassia, che anche parte [147] dei responsi di Papiniano si spiegava nel terzo anno; ma Giustiniano dice ben altro. Dice che l'insegnamento dei tre libri singolari sulle ipoteche, sull'editto edilizio, ecc., che voleva veramente spiegati nel terzo anno insieme ai libri *de iudiciis* o a quelli *de rebus*, doveva sottentrare in luogo delle lezioni sui responsi di Papiniano, che si erano tenute prima nel terzo anno; e questa è cosa ben diversa. Aggiungiamo altre inesattezze, che hanno pure la loro importanza. Il Tamassia, dopo aver ricordato che l'indice fiorentino segna, come dieci libri singolari, i libri dal XX al XXIX, che secondo lui sarebbero quelli non compresi nei quattro libri singolari studiati nel secondo anno, soggiunge: Giustiniano appunto assegna alla lettura degli studenti di quarto anno questi dieci libri singolari. Ora, non è vero che nessuno dei libri suaccennati fosse compreso nei quattro studiati nel secondo anno: perché vi erano compresi il XXIII, primo di quelli sulla dote, il XXVI, primo di quelli sulle tutele e curatele, e il XXVIII, primo di quelli sui testamenti. Inoltre non erano neppur quelli i libri che si studiassero nel quarto anno: bensì i dieci *libri singulares*, che rimanevano dei quattordici, dopo detratti i quattro che erano stati studiati nel secondo; e siccome i *libri singulares* andavano dal XXIII al XXXVI, così i dieci, che formavano la materia del quarto anno, erano il XXIV e il XXV (*de dotibus*), il XXVII (*de tutelis et curationibus*), il XXIX (*de testamentis*), i XXXI-XXXVI (*de legatis et fideicommissis*). Non basta. Sempre a proposito del quarto anno avverte il Tamassia, che i dieci libri singolari andavano studiati insieme coi responsi di Paolo, e anche ciò è errato. Anzi Giustiniano dice precisamente il contrario: che cioè quei dieci libri doveano tener luogo dei responsi di Paolo, che erano stati insegnati prima, e nutriva fiducia che gli studenti ne potessero trarre molto più giovamento. Da ultimo l'autore si riassume; ma anche qui fa una strana confusione e finisce col contraddirsi. Scrive che, tutto sommato, l'insegnamento comprendeva diciassette libri singolari, e cioè i dieci del quarto

anno, i tre del primo (πρώτα, *de iudiciis, de rebus*,) e i quattro del terzo; ma osserviamo primamente, che i πρώτα non eran libri singolari: erano i primi quattro libri del Digesto; e così pure non eran libri singolari quelli *de iudiciis* e *de rebus*. Inoltre l'autore stesso aveva assegnato questi libri al secondo e al terzo anno, e non si capisce come ora li collochi nel primo. Poi non è vero che nel terzo anno si studiassero quattro libri singolari: se ne studiavano tre. Volendo ripartire i libri singolari tra i vari anni, si hanno: quattro libri singolari nel secondo, tre nel terzo, dieci nel quarto. [148]

Veniamo alle bugie.

L'autore si lamenta perché gli abbiamo attribuito l'idea, che non solo la *Glossa torinese* e la *Summa perusina*, ma anche le *Exceptiones legum Romanorum* e il *Brachylogus* fossero traduzioni dal greco, e soggiunge: “ho detto soltanto che certi libri giuridici medievali hanno un substrato bizantino e non già che sieno traduzioni dal greco”. Anzi ci si accalora tanto che esclama: Questo è mistificare il lettore addirittura! Senonché vedrà il lettore da che parte stiano veramente le mistificazioni. Noi non facciamo che citare: p. 30: “La *summa (perusina)* non è un lavoro originale italiano: essa è una *traduzione* dal greco”; e quasi subito dopo p. 31: “La *summa perusina* prova dunque pienamente che i lavori orientali erano passati in Italia in veste latina... vedremo fra poco che *ciò può dirsi anche di altri lavori così detti prebolognesi*”. E a p. 32: “Le *Exceptiones legum Romanorum*, il *Brachylogus iuris civilis* ... dall'Oriente vengono a Ravenna ove sono *tradotte* in latino”. Naturalmente vi si uniranno le tradizioni e cognizioni del diritto classico e della coltura occidentale rimaste in Italia; ma intanto sta il fatto che pel Tamassia sono *traduzioni* dal greco. Domandiamo chi è il mistificatore?

Un'altra bugia! Nella nostra recensione avevamo scritto: essere opinione del Tamassia che perfino “una *parte rilevante* della glossa accursiana senta una decisa influenza orientale”; ma anche ciò non piace al Tamassia e ci taccia di aver alterato le sue parole. Chi ha mai detto, esclama egli, che la glossa sia *tutta* bizantina? Rimase nelle sue *linee generali* lavoro bizantino, e basta: egli non avrebbe detto altro. Ma in primo luogo neppure noi ci siamo sognati di attribuirgli la peregrina invenzione che fosse *tutta* bizantina, e abbiamo riportato più su le parole che scrivemmo, perché ognuno possa convincersene più facilmente e subito. In secondo luogo poi non è vero, che l'autore si contentasse di dire che la glossa fosse rimasta lavoro bizantino solo nelle sue *linee generali*; e a sbugiardarlo riproduciamo alla lettera ciò ch'egli dice a p. 18 del suo primo scritto: “Io ritengo che tutti i lavori giuridici dianzi citati, non solo, ma anche una *parte rilevante* della glossa accursiana sentano una decisa influenza orientale”. Altro che *linee generali*! Ma c'è di più. L'autore si è compiaciuto di spiegare in qual senso la glossa sarebbe rimasta nelle sue *linee generali* lavoro bizantino; e la spiegazione è preziosissima. Egli dice: la glossa deriva dagli ordinamenti giustinianei; inoltre molte questioni agitate sono comuni alle due scuole, e anche lo schema formato di casi e di chiose è lo stesso: ecco le *linee generali*! Ma questa in verità non era l'opinione originaria dell'autore: anzi in origine [149] avea pensato che ci fosse *identità* (la parola non è nostra) tra le elaborazioni giuridiche orientali ed occidentali; e appunto a provare cotesta *identità* (p. 39), anzi *perfetta identità* (p. 42), aveva allegato, sebbene a sproposito, alcuni passi della glossa accursiana e degli scolii dei Basilici. Insieme aveva avuto cura di avvertire che la *identità*, a cui alludeva, era *identità di metodo, di esegesi e perfino di esempi*! Si vede chiaro che l'autore, strada facendo, ha racconciato la soma. E ha fatto bene; ma non deve dar colpa a noi se i suoi profondi convincimenti scientifici, che nulla

doveva distruggere, siano andati così miseramente a catafascio al primo soffio di vento.

Il peggio viene adesso. Appunto a proposito di quei poveri passi che vorrebbero essere paralleli, e non lo sono, avevamo detto che non provano nulla, e soggiungevamo che i testi non erano riprodotti sempre per intero e neppure esattamente, perché c'erano *delle mutilazioni e omissioni e surrogazioni*, e questo non ci pareva buon metodo. L'autore però avverte, che specialmente l'ultima osservazione è di quelle che non si poteano fare senza corredarla di prove sicure, perché mirava dritto dritto ad accusarlo di *mala fede*, e soggiungeva (e noi abbiamo preso nota delle sue parole) che *se la cosa stesse in quei termini avremmo avuto ragione non una ma mille volte*. Eppure la cosa sta proprio in quei termini, e se non avevamo insistito, era stato per molta carità che abbiamo avuto di lui. Ma giacché lo vuole, eccoci a sua disposizione. Intanto egli elimina qua e là le citazioni della Glossa, come può vedersi ai numeri 8 e 13: e ciò va molto male; perché in una questione nella quale si tratta, in fondo, di saper questo: se Accursio abbia attinto ad una fonte piuttosto che ad un'altra, la citazione, ch'egli fa, di una data legge, è già una dimostrazione, né può essere lecito di saltarla a piè pari. E che soggiungerà poi se gli diremo che nel numero 6 ha sostituito la legge 156 D. 50. 17 alla legge 54, tanto per stabilire una maggiore uniformità tra la glossa e lo scolio dei Basilici, come se riguardassero le stesse leggi, mentre invece si riferiscono a leggi diverse? Un luogo però dove le mutilazioni e surrogazioni han raggiunto altezze vertiginose, sì da scombuare il testo e renderlo addirittura irriconoscibile, è la glossa *Justitia* ad L. 10 D. 1. 1. Ecco come egli la riproduce: (*Justitia*) *constans quia ipsa retribuit cuique secundum opera sua*; e invece nel testo genuino suona così: *Haec justitiae definitio potest intelligi de divina justitia quia divina justitia est constans etc.; et quod sequitur: suum cuique etc. ita dicit quia Deus ipse retribuit cuique secundum opera sua*. Chiaro è: il Tamassia strappa l'aggettivo *constans* al suo nesso naturale e lo spiega con le parole: *quia retribuit* ecc. che non si riferiscono affatto [150] ad esso. Insieme sopprime la parola *Deus*, che regge tutto l'ultimo periodo, e cambia perfino il sesso ad un pronome, cioè converte *l'ipse* in *ipsa* per riferirlo a *justitia*, mentre la glossa lo voleva riferito a *Deus*. E una vera mostruosità del genere! E nondimeno ci ripugna di tacciare il Tamassia di *mala fede* per queste e altre inesattezze, che abbiamo riscontrato nelle sue allegazioni. Il Tamassia, lo dicemmo già nella nostra recensione, è poeta, e i poeti vanno soggetti a strane e profonde allucinazioni.

Il più curioso è questo, e risulta dalle note che stiamo esaminando, che egli non conosceva neanche l'indole della fonte a cui attingeva i suoi confronti con la glossa. Noi credevamo che si trattasse di *scolii* dei Basilici; ma il Tamassia ci si ribella ed esclama: "Che cosa c'entrano gli scolii dei Basilici? Ma non ha notato (il mio critico) che quella roba bizantina è della età giustiniana?" e giù botte da orbi sulla nostra crassa ignoranza. Nondimeno gli scolii sono scolii e restano proprio scolii, sia che l'autore voglia o non voglia; e se alcuni appartengono alla età giustiniana, altri non vi appartengono di certo. In genere i così detti scolii dei Basilici rappresentano una produzione scientifica, che va, si può dire, dal secolo VI a tutto il XII e anche più in là: cosa che l'autore non avverte e pare non sappia. Si aggiunge, che gli stessi scolii antichi sono stati più o meno interpolati, e spesso si trovavano frammisti ai nuovi, prima ancora che si pensasse di elaborarli e fonderli in una specie di *glossa ordinaria*. Ad ogni modo vorrà essere roba giustiniana quel luogo, ch'egli cita, di Demetrio Comateno,

che viveva ancora nel 1240, o *il Prochiron auctum*, che fu compilato sulla fine del secolo XIII o sul principio del XIV, o l'*Hexabiblos* dell'Harmonopolus, che fu scritto nel 1345? Del resto, per ciò che concerne il nodo della questione, l'autore ora ammette che i glossatori possano anche non avere avuto notizia *diretta* dell'Oriente e delle sue scuole, e che le teorie bizantine possano essere state divulgate dalle scuole occidentali anteriori a Bologna, che certamente furono in *connessione* con le orientali. È una dichiarazione esplicita, che, almeno noi, abbiamo cercata invano nello studio originario, e che in verità non ci saremmo aspettati dopo tanto armeggio. Ma è meglio così. La questione ne riesce semplificata; sebbene dall'altro lato si trovi ancora allo stato in cui l'aveva lasciata il Savigny: perché anch'egli aveva detto che si potrebbe ammettere una tale *connessione* (è la parola adoperata anche dal Tamassia) della scuola dei glossatori coi giuristi bizantini mediante la tradizione o anche mediante le scuole di Roma e di Ravenna. Soltanto bisognava dimostrarlo; e non può dirsi che l'autore ci sia [151] riuscito più che non riuscissero altri. Gli riuscirà in seguito? Nol sappiamo; ma glielo auguriamo di cuore: e se gli verrà fatto, stia certo che saremo i primi a batter palma a palma.

E adesso possiamo anche tirare un po' di conto, e vedere a che cosa si riducano tutte le acerbe recriminazioni, di cui ci ha fatto segno, e quale sia stato veramente il suo scopo. In sostanza egli si lagna perché non abbiamo riprodotto bene i suoi concetti, e gli abbiamo affibbiato idee che egli non ha mai avuto. Egli ripete a sazietà: non ho detto questo, non ho sostenuto quello; ma le sue stesse parole, che abbiamo creduto nostro debito di allegare testualmente, gli danno torto. Egli le ha dette; e se adesso vuole smentire sè stesso, cotesto è affare che non ci riguarda. Soltanto può interessarci di conoscere la ragione per cui lo fa; e questa è semplice e di tutta evidenza. Egli stesso si è accorto di aver arrischiato troppo qua e là, e, pur non dandosi l'aria di parere, e protestando di essere stato frainteso, facendo anche all'occasione la voce grossa, batte prudentemente in ritirata su tutta la linea, riducendo le sue teorie a tali esigue proporzioni che quasi non si distinguono più. Intanto non possiamo che congratularci con noi stessi, perché in verità la nostra critica non poteva avere più pronto e più splendido risultato.